

## RASSEGNA PREVIDENZIALE E SINDACALE DEL 5 MARZO 2010

- 1) CCNL cartai –cartotecnici 4 novembre 2009. Contributo richiesto dalle OO.SS. ai lavoratori non iscritti.
- 2) Intesa Governo parti sociali sulle “linee guida per la formazione nel 2010”
- 3) INPS – Rapporto di lavoro a tempo parziale nel settore edile – Stipula di contratti part-time in eccedenza rispetto alla previsione del CCNL – Chiarimenti dell’Istituto - Circolare N.6/2010
- 4) Lavoratori italiani all’estero – Retribuzioni convenzionali per l’anno 2010 ai fini del calcolo del premio assicurativo – Istruzioni dell’INAIL
- 5) Adempimenti del mese di marzo 2010
- 6) Progetti di formazione e riqualificazione in azienda per lavoratori percettori di trattamenti di sostegno al reddito
- 7) Rivalutazione a gennaio 2010 del trattamento di fine rapporto
- 8) Linee Guida per la formazione nel 2010
- 9) Determinazione per l’anno 2010 del limite minimo di retribuzione giornaliera ed aggiornamenti degli altri valori per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale
- 10) Art. 77 Ccnl - Patentino per operatori di macchine complesse

- 1) CCNL cartai –cartotecnici 4 novembre 2009. Contributo richiesto dalle OO.SS. ai lavoratori non iscritti.

Si provvede a trasmettere la circolare di Assografici relativa alla riscossione del contributo richiesto dalle organizzazioni sindacali di categoria ai lavoratori non iscritti. È importante che ogni azienda attiva nel settore provveda ad affiggere nelle bacheche il comunicato inerente le modalità delle trattenute **entro il 5 marzo p.v.**



**ASSOGRAFICI - Associazione Nazionale Italiana  
Industrie Grafiche Cartotecniche e Trasformatrici**

ALLE ASSOCIAZIONI  
TERRITORIALI ALLE AZIENDE  
ASSOCIATE LORO SEDI

**OGGETTO: C.c.n.l. Cartai-Cartotecnici Contributo richiesto dalle OO.SS. ai lavoratori non iscritti** In sede di sottoscrizione dell'Ipotesi di Accordo per il rinnovo del ccnl, tramite uno scambio di lettere con le OO.SS. è stato assunto il consueto impegno ad effettuare una trattenuta ai lavoratori non iscritti ai sindacati firmatari a titolo di contributo straordinario per le spese da essi sostenute per la preparazione e la gestione delle trattative, secondo modalità da concordare successivamente. In relazione a quanto sopra sono state convenute le modalità da adottare che, per comodità delle aziende, abbiamo specificato nell'allegato fac-simile di comunicato **che dovrà essere affisso entro il 5 marzo p.v.** Le quote contratto verranno versate dalle Aziende sul c/c IT 24 L 03002 05002 000400913583, Unicredit Banca di Roma – via Quintino Sella n. 1° – 00187 Roma intestato alla Associazione Edicom, via XX Settembre n. 40 – 00187 Roma. Cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE (Dott. Claudio Covini)

---

## **2) Intesa Governo parti sociali sulle “linee guida per la formazione nel 2010”**

È stato siglata, il 17 febbraio scorso, un'intesa tra Governo, Regioni, Province autonome e parti sociali sulle “Linee Guida per la formazione nel 2010” al fine di individuare tempestivamente alcuni criteri per l'impiego delle risorse finanziarie per la formazione degli inoccupati, dei disoccupati, dei lavoratori in mobilità o temporaneamente sospesi. Ferma restando la competenza delle regioni in materia di formazione professionale, le parti sottoscrittrici si impegnano a portare avanti presso le sedi competenti, anche al livello comunitario, i tempi della semplificazione e della gestione dei finanziamenti dei fondi, anche per la formazione continua.

L'obiettivo è anche quello di creare una forte sinergia tra le risorse pubbliche e quelle private, al fine di sostenere l'occupabilità delle persone nell'ambito dei diversi interventi. All'ultimo di tali linee guida, pertanto, le parti firmatarie hanno riconosciuto un ruolo fondamentale alle parti sociali e agli organismi bilaterali, al fine di favorire gli investimenti formativi. Per ciò che concerne le linee operative, è stato ribadito il ruolo della cabina di regia istituita presso il Ministero del Lavoro che dovrà, mediante un apposito monitoraggio, fornire i fabbisogni formativi al livello territoriale e settoriale, sul breve periodo, da integrare, poi, con i risultati ottenuti al livello nazionale e internazionale.

Fine fondamentale di tale azione sarà quello di fornire tempestivamente le informazioni e i dati esistenti sulle figure professionali richieste dal mercato del lavoro, per darne tempestiva comunicazione ai soggetti firmatari di accordi sugli ammortizzatori sociali in sede regionale/territoriale, nonché ai servizi competenti per il lavoro e a tutti i soggetti interessati.

Complessivamente, tutto ruota intorno anche alla definizione di un *sistema nazionale di competenze*, che permetta ai cittadini di utilizzare e convogliare nel migliore dei modi le competenze dai medesimi acquisite, anche questo grazie all'estensione dell'utilizzo del libretto formativo, attraverso una migliore sincronia tra istruzione e formazione-tecnica, nonché tramite il rilancio del contratto di apprendistato.

È stato inoltre concordato di definire, sperimentalmente per il 2010, un sistema di accreditamento su base regionale, secondo criteri fissati al livello nazionale, di valutatori e certificatori e con la valorizzazione delle parti sociali e degli organismi bilaterali, soprattutto per dare impulso all'incontro domanda / offerta di lavoro.

Tutte le competenze acquisite dai soggetti saranno registrate nel libretto formativo. Il Ministero del Lavoro dovrà convocare le parti firmatarie dell'intesa, al fine di valutare le modalità di attuazione di alcuni aspetti della medesima.

---

## **3) INPS – Rapporto di lavoro a tempo parziale nel settore edile – Stipula di contratti part-time in eccedenza rispetto alla previsione del CCNL – Chiarimenti dell'Istituto – Circolare N.6/2010**

Con circolare n. 6 del 13 gennaio 2010, che si pubblica in calce alla presente nota, l'Inps ha fornito chiarimenti circa la disciplina contributiva applicabile ai contratti di lavoro part time stipulati in eccedenza rispetto al limite percentuale previsto nel ccnl 18 giugno 2008, con le relative indicazioni

per il personale ispettivo. L'Istituto previdenziale, premettendo il contenuto della Finanziaria 2007 (art. 1 – co. 1175), che ha subordinato il riconoscimento dei benefici economici e normativi al possesso del Durc e al rispetto dei contratti collettivi stipulati al livello nazionale, territoriale e aziendale, ha approfondito a tale fine quanto contenuto nel contratto collettivo dell'edilizia in materia di part time. A tal proposito si rammenta che nell'art. 78 del ccnl in parola, le parti sociali hanno inserito clausole inerenti i limiti quantitativi per il part time, attualmente pari al 3% dei contratti di lavoro a tempo indeterminato. Si rammenta comunque che in deroga a tale limite può essere assunto a tempo parziale il personale impiegatizio, il personale operaio non adibito alla produzione ad esclusione degli autisti, il personale di 4° livello, il personale operaio occupato in lavori di restauro ed archeologici, il personale operaio che usufruisca di trattamento pensionistico, nonché le trasformazioni del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time motivate da gravi e comprovati problemi di salute del richiedente, ovvero da necessità di assistenza del coniuge o dei parenti di 1° grado per malattia o condizioni di disabilità che richiedano assistenza continua, adeguatamente comprovate. Inoltre, il richiamato articolo fa salva la possibilità di assumere un operaio a tempo parziale laddove non ecceda il 30% degli operai a tempo pieno dipendenti dell'impresa.

Nel caso in cui tale limite sia superato e, pertanto, nel caso in cui vi sia stata la stipula di contratti part time in violazione delle prescrizioni contrattuali, l'Inps ha precisato che a tali rapporti dovrà essere applicata la contribuzione figurativa, come se quel contratto non fosse a tempo parziale. Il datore di lavoro dovrà, pertanto, assolvere la contribuzione su un numero di ore settimanali non inferiori all'orario di lavoro stabilito dal ccnl (art. 29 L. n. 341/1995).

Sempre con riferimento ai contratti di lavoro part time stipulati in violazione del limite quantitativo, non sarà possibile godere dei benefici normativi e contributivi.

Gli organi ispettivi, accertato l'eventuale superamento della soglia stabilita, dovranno procedere, a partire dal periodo di paga successivo alla data di detto superamento, al recupero dei benefici contributivi eventualmente goduti dal datore di lavoro.

La circolare chiarisce anche che, il limite del 3%, fissato quale limite percentuale rispetto ai lavoratori occupati a tempo indeterminato, è riferibile soltanto alle assunzioni a tempo parziale effettuate dopo l'entrata in vigore del nuovo Ccnl ovvero per le assunzioni di personale con contratto a tempo parziale avvenute dopo il 18 giugno 2008.

## **Inps**

Roma, 13 gennaio 2010

### **Circolare n. 6**

**Oggetto:** Mancato rispetto di accordi e contratti collettivi nel settore edile: disciplina contributiva dei rapporti di lavoro a tempo parziale e attività di vigilanza nei confronti di aziende edili che utilizzano contratti di lavoro a tempo parziale.

Sommario:

1. Premessa.
2. Il c.c.n.l. edilizia industria.

3. Disciplina contributiva dei contratti di lavoro a tempo parziale nel settore edile: 3.1 quantificazione degli oneri contributivi; 3.2. benefici normativi e contributivi

4. Adempimenti ispettivi.

### 1. Premessa

Con circolare n. 51 del 18 aprile 2008 è stata illustrata la portata della disposizione contenuta dall'art. 1, co. 1175 della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), secondo cui "a decorrere dal 1 luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale".

Sono stati, in particolare, chiariti nella stessa circolare sia il concetto di benefici che quello di violazione delle disposizioni contrattuali rilevanti ai fini dell'applicazione della norma. Inoltre, con circolare n. 34 del 2008, lo stesso Ministero del lavoro ha fornito specifici chiarimenti in ordine alle modalità di verifica del requisito del rispetto degli accordi e contratti collettivi ai fini dell'applicazione della predetta norma.

### 2. Il C.C.N.L. Edilizia Industria

Nell'ambito degli indirizzi finalizzati alla prevenzione e al contrasto di fenomeni di lavoro sommerso ed irregolare, il vigente CCNL del settore Edilizia Industria, firmato il 18/06/2008, disciplina l'istituto del lavoro a tempo parziale con la finalità di contribuire alle attività di contrasto di fenomeni di improprio utilizzo di tale tipologia contrattuale nel settore.

In particolare l'articolo 78 dello stesso contratto, dopo aver previsto per il lavoro a tempo parziale le tre modalità, orizzontale, verticale e misto, stabilisce che:

"Fermo restando quanto previsto dalla legge, nelle more dell'adozione dei criteri di congruità da parte delle Casse Edili le parti stabiliscono che un'impresa edile non può assumere operai a tempo parziale per una percentuale superiore al 3% del totale dei lavoratori occupati a tempo indeterminato".

Dalla formulazione della norma si evince che nella stessa devono essere ricompresi anche i dipendenti con contratto part-time, purché a tempo indeterminato.

La stessa norma contrattuale dispone inoltre che:

"Resta ferma la possibilità di impiegare almeno un operaio a tempo parziale, laddove non ecceda il 30% degli operai a tempo pieno dipendenti dell'impresa".

Quanto indicato nelle richiamate disposizioni contrattuali comporta che, una volta raggiunta l'indicata percentuale del 3% del totale dei lavoratori a tempo indeterminato nell'impresa, o superato il limite pari al 30 per cento degli operai a tempo pieno dipendenti dell'impresa, ogni ulteriore contratto a tempo

parziale stipulato deve considerarsi adottato in violazione delle regole contrattuali.

Si precisa al riguardo che il predetto limite del 3% è riferibile soltanto alle assunzioni a tempo parziale effettuate dopo l'entrata in vigore del nuovo CCNL, rimanendo esclusi dal calcolo i contratti part-time che a tale data risultino già stipulati.

Con la presente circolare si forniscono chiarimenti in merito alla disciplina contributiva da applicare ai contratti a tempo parziale stipulati in eccedenza rispetto al limite percentuale fissato dal contratto collettivo in questione, alla luce delle previsioni normative in premessa richiamate e si forniscono al personale ispettivo indicazioni operative in relazione a tale fattispecie.

### **3. Disciplina contributiva dei contratti di lavoro a tempo parziale nel settore edile.**

#### *3.1 Quantificazione oneri contributivi*

Istituto caratteristico in materia di trattamento previdenziale per i lavoratori del settore edile è quello della contribuzione virtuale<sup>1</sup>, che trova applicazione ove non si verifichi l'impiego del lavoratore per tutto l'orario contrattualmente previsto e tale minore prestazione lavorativa non sia dovuta ad eventi ben determinati. Per l'identificazione di tali eventi, oltre alle esclusioni tassative<sup>2</sup> individuate dall'art. 29 del D.L. n. 244 del 1995, convertito con modificazioni in legge 8 agosto 1995, n. 341, si deve fare riferimento a quelle ulteriori previste nel DM 16.12.1996 ed ai chiarimenti interpretativi dell'Istituto<sup>3</sup>.

Considerato che, fra le predette esclusioni, non compare il caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, si ritiene, in accordo col Ministero del lavoro, che l'istituto della contribuzione virtuale debba essere applicato anche al part-time in edilizia nel caso in cui la stipula di tale tipologia di rapporto sia avvenuta in violazione del limite contrattualmente stabilito di cui al paragrafo 2.

Pertanto, per ogni rapporto stipulato in violazione di tale limite, la carenza di legittimazione contrattuale alla stipula comporta l'applicazione della contribuzione virtuale, come se il rapporto non fosse a tempo parziale.

#### *3.2 Benefici normativi e contributivi*

In applicazione di quanto disposto dall'art. 1, co. 1175 della L. 27 dicembre 2006, n. 296, richiamato in premessa, si precisa che la stipula di contratti a tempo parziale in violazione del limite percentuale di cui al paragrafo 2 costituisce inosservanza delle disposizioni contrattuali di settore e, dunque, determina la non spettanza di benefici contributivi con riferimento a ciascun rapporto di lavoro a tempo parziale stipulato in violazione del limite predetto.

### **4. Adempimenti ispettivi**

Da quanto fin qui illustrato consegue che, in sede di accertamento ispettivo, occorre verificare il numero di contratti a tempo parziale stipulati nella singola impresa dopo l'entrata in vigore della disposizione contrattuale in esame e verificare che non ecceda i limiti illustrati al paragrafo 2. Tutto ciò premesso, si ritiene che, qualora il personale ispettivo, all'esito dell'accertamento, rilevi un superamento della citata percentuale dei lavoratori assunti con contratto part-time rispetto al totale dei lavoratori occupati a tempo indeterminato, debba procedere al recupero dei benefici contributivi eventualmente fruiti con riferimento ai lavoratori che superano detto limite percentuale, con effetto dal periodo di paga successivo alla data del citato superamento.

Ciò in ottemperanza alle indicazioni della circolare del Ministero del Lavoro n. 34/2008 nella parte in cui afferma che, sotto il profilo procedimentale, la verifica da parte del personale ispettivo del mancato rispetto della parte economica o normativa del contratto collettivo comporterà “l’eventuale recupero da parte degli Istituti Previdenziali delle somme non versate a titolo di agevolazioni fruite a far data dal momento in cui il datore di lavoro non ha osservato le condizioni di legge”.

---

#### **4) Lavoratori italiani all’estero – Retribuzioni convenzionali per l’anno 2010 ai fini del calcolo del premio assicurativo – Istruzioni dell’INAIL**

In un precedente numero della presente rassegna, è stato riprodotto il testo del Decreto Ministeriale 21 gennaio 2010, avente ad oggetto “Determinazione, per l’anno 2010, delle retribuzioni convenzionali di cui all’art. 4, comma 1, del Decreto-Legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 ottobre 1987, n. 398”.

Si segnala ora che, in riferimento al citato decreto, la Direzione Generale dell’INAIL ha impartito istruzioni con circolare n. 7 del 18 febbraio 2010, riportata qui di seguito (riguardo alle precisazioni dell’Istituto sugli ambiti territoriali interessati dalla normativa di cui trattasi, alle considerazioni in tema di imponibilità contributiva dei redditi da lavoro dipendente prodotti all’estero in Paesi dell’Unione Europea, ovvero legati all’Italia da accordi in materia di sicurezza sociale, vedi quanto contenuto in Nota n. 1.

Si ritiene opportuno sottolineare, inoltre, come l’INAIL, nella circolare in esame, confermi la propria linea interpretativa circa l’applicabilità dei valori convenzionali stabiliti dal Ministero del Lavoro anche alle qualifiche dell’area dirigenziale, tenuto conto della “specialità” della richiamata norma della Legge n. 398/1987 rispetto all’art. 4, comma 1, del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 che ha esteso l’obbligo assicurativo alla predetta categoria di lavoratori a far data dal 16 marzo 2000, fissando, nel contempo, la retribuzione valevole ai fini contributivi e risarcitivi in misura pari al massimale per la liquidazione delle rendite: in proposito si richiamano le indicazioni a suo tempo fornite dalla Confindustria.

**Organo:** DIREZIONE GENERALE – Direzione Centrale Rischi – Ufficio Rapporti Assicurativi Extranazionali

**Documento:** Circolare n. 7 del 18 febbraio 2010

**Oggetto:** Lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari: assicurazioni obbligatorie non previste da accordi di sicurezza sociale<sup>1</sup>. Retribuzioni convenzionali per l’anno 2010.

#### **Quadro Normativo**

**Decreto legge n. 317 del 31 luglio 1987, convertito con modificazioni in legge n. 398 del 3 ottobre 1987:** “Norme in materia di tutela dei lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari”.

**Articolo 1:** assicurazioni sociali obbligatorie per i lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale. **Articolo 4, comma 1:** retribuzioni convenzionali da fissare annualmente con decreto ministeriale

**Decreto legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000:** “Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell’articolo 55, comma 1, della legge n. 144/1999”. **Articolo 4, comma 1:** retribuzione convenzionale per i lavoratori dell’area dirigenziale, pari al massimale di rendita. **Articolo 7:** Lavoratori italiani operanti nei Paesi extracomunitari

**Decreto 21 gennaio 2010 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze:** “Determinazione, per l’anno 2010, delle retribuzioni convenzionali di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398”

**Circolare Inail n. 54/1988:** “Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei lavoratori italiani operanti all’estero nei paesi extra comunitari”

**Circolare Inail n. 68/1989:** "Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei lavoratori italiani operanti all'estero nei Paesi extracomunitari. Tariffa dei premi dal 1° luglio 1989. Retribuzioni convenzionali per l'anno 1989. Assicurazione contro i rischi di silicosi e asbestosi. Assicurazione in agricoltura"

**Circolare Inail n. 12/2009:** "Lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari: assicurazioni obbligatorie non previste da accordi di sicurezza sociale. Retribuzioni convenzionali per l'anno 2009"

**Circolare Inail n. 17/2009:** "Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi. Determinazione per l'anno 2009"

**Lettera Direzione Centrale Rischi del 15.12.2000:** "Obbligo assicurativo per i lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari con i quali non vigono accordi di sicurezza sociale. Nuove disposizioni per le attività prestate in forza di contratti o obbligazioni assunte anteriormente al 9 gennaio 1986"

### **Premessa**

Le retribuzioni convenzionali mensili da prendere a base per il calcolo dei contributi 2010 dovuti per i lavoratori operanti all'estero in Paesi extracomunitari sono fissate nella misura risultante, per ciascun settore, dalle tabelle contenute nell'Allegato 1.

### **Ambito territoriale di applicazione**

Tali retribuzioni valgono per i lavoratori operanti nei **Paesi extracomunitari diversi da quelli con i quali sono in vigore accordi di sicurezza sociale.**

Ai fini assicurativi INAIL, sono, pertanto, esclusi dall'ambito di applicazione del regime delle retribuzioni convenzionali in argomento:

#### **1. Stati membri dell'Unione Europea**

Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Svezia, Repubblica Ceca, Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacchia, Slovenia, Ungheria, Bulgaria, Romania.

#### **2. Stati ai quali si applica la normativa comunitaria**

- Liechtenstein, Norvegia, Islanda
- Svizzera<sup>6</sup>

#### **3. Stati con i quali sono state stipulate convenzioni di sicurezza sociale**

- Argentina
- Australia (Stato del Victoria)
- Brasile
- Canada (Provincia dell'Ontario; Provincia del Quebec)
- Capoverde
- Croazia
- Isole del Canale ( Jersey, Guernsey, Alderney, Herm, Jersey)
- ex Jugoslavia (Repubbliche di Bosnia Erzegovina, Macedonia e Repubblica Federale di Jugoslavia costituita da Serbia, Montenegro e Kosovo)
- Principato di Monaco
- San Marino
- Santa Sede
- Tunisia
- Turchia
- Uruguay

- Venezuela.

### **Frazionabilità delle retribuzioni**

Le retribuzioni convenzionali mensili fissate sono frazionabili in 26 giornate nei casi di

- assunzioni
- risoluzioni del rapporto di lavoro
- trasferimenti da o per l'estero intervenuti nel corso del mese.

### **Disposizioni**

A decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, il calcolo dei premi dei lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari è effettuato sulla base delle retribuzioni convenzionali determinate con il decreto 21 gennaio 2010. A tali retribuzioni devono essere ragguagliate le prestazioni, secondo i criteri vigenti. In particolare, per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile da assoggettare a contribuzione è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente, di cui alle citate tabelle.

IL DIRETTORE GENERALE

(N.d.r. – Allegato omissivo)

---

### **5) Adempimenti del mese di marzo 2010**

#### **Lunedì 1° marzo – INPS – Denunce dei dati retributivi e contributivi riferiti al mese di gennaio 2010, tramite il flusso “UNIEMENS INDIVIDUALE” ovvero “UNIEMENS AGGREGATO”**

Secondo quanto previsto dall'INPS, da ultimo nel messaggio n. 27172 del 25 novembre 2009 (vedi Nota n. 2), a decorrere dal periodo di paga “Gennaio 2010”, gli obblighi di denuncia contributiva e retributiva – in precedenza eseguiti mediante i distinti modelli DM10 e Emens – devono essere assolti mediante l'unico flusso “UNIEMENS INDIVIDUALE”.

La stessa Direzione Generale, con messaggio n. 3872 del 5 febbraio 2010 (vedi Nota n.3), nel ribadire che la nuova procedura, per la generalità delle aziende, entra a regime dalle denunce di competenza “Gennaio 2010”, ha tuttavia segnalato che, ove impedimenti di carattere organizzativo ovvero connessi all'approntamento del nuovo software, non consentano di presentare in tempo utile il flusso “UNIEMENS INDIVIDUALE”, deve essere ancora utilizzata la procedura “UNIEMENS AGGREGATO”. La procedura “UNIEMENS AGGREGATO”, che consente la gestione dei tradizionali flussi EMENS e DM10, senza alcun cambiamento delle procedure aziendali, continua ad essere disponibile per le denunce di gennaio, febbraio e marzo 2010 (da presentare, rispettivamente, entro la fine di febbraio, marzo e aprile 2010).

1. \*\*

Coincidendo il 28 febbraio con una domenica, il termine entro il quale devono essere trasmesse le denunce in discorso, relative al mese gennaio 2010, deve intendersi differito a lunedì 1° marzo 2010.

#### **Martedì 16 – Versamenti unitari fiscali e contributivi**

I soggetti titolari e non titolari di partita IVA sono tenuti ad effettuare il versamento delle imposte, dei tributi e dei contributi previdenziali ed assistenziali mediante il modello di pagamento unificato F24. Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 37, comma 49, del Decreto-Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248 (vedi Nota n. 4), i titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti fiscali e contributivi, ordinariamente operati con il modello F24, utilizzando modalità telematiche. Per quanto riguarda gli adempimenti in materia contributiva, le aziende devono procedere ai versamenti di seguito indicati:



1. **Contributi dovuti all'INPS sulle retribuzioni** dei lavoratori dipendenti corrisposte nel mese di febbraio 2010.
2. **Contributi dovuti all'INPS sui compensi** erogati nel mese di febbraio 2010 ai soggetti iscritti nella Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335.
3. **Contributi al Fondo di Tesoreria istituito presso l'INPS**, pari alla quota di TFR maturata da ciascun lavoratore dipendente del settore privato nel mese di febbraio 2010 e non destinata alla previdenza complementare. Non sono tenute all'adempimento in parola le aziende che abbiano alle proprie dipendenze meno di cinquanta addetti (per quanto riguarda il calcolo del limite dimensionale, v., da ultimo, le precisazioni fornite dalla Direzione Generale dell'INPS nel messaggio n. 3506 del 10 febbraio 2009, (vedi nota N. 5). Si ricorda che, per i lavoratori assunti dopo il 31 dicembre 2006, il contributo in questione deve essere versato a partire dal mese successivo (vale a dire dal periodo di paga successivo) alla consegna, da parte del lavoratore, della dichiarazione in forma scritta recante la scelta di mantenere il TFR, in tutto o in parte, presso l'azienda (da redigersi – ove previsto – compilando il modello TFR2). Secondo quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, lett. B), del Decreto Ministeriale 30 gennaio 2007 (vedi Nota n. 6), l'importo del contributo in parola corrisponde alla quota di TFR di competenza del Fondo di Tesoreria maturata dal lavoratore dalla data di assunzione, maggiorata delle rivalutazioni riferite alle mensilità antecedenti quella dell'effettivo versamento, ai sensi dell'art. 2120 del Codice civile, con applicazione, comunque, per il periodo successivo al 31 dicembre dell'anno precedente, del tasso di incremento del TFR applicato a tale data, rapportato alla durata del periodo medesimo (in merito alla rivalutazione del TFR al 31 dicembre 2009, vedi Nota n. 7). Per i lavoratori di cui trattasi le aziende obbligate possono comunque eseguire il versamento mensilmente, dalla data di assunzione dei medesimi, anche prima della ricezione di detta dichiarazione: in questa ipotesi e con riferimento alla contribuzione relativa al periodo di paga corrente, non deve essere versato l'importo a titolo di rivalutazione (vedi, in proposito, Nota n. 8). Per quanto concerne le modalità operative per il versamento dei contributi in parola si rinvia alle istruzioni impartite dall'INPS nella circolare n. 70 del 3 aprile 2007 (Nota n. 9) e nei messaggi n. 10577/2007 (sopra menzionato) e n. 24300 del 5 ottobre 2007.
4. **Versamenti al Fondo complementare INPS ("FONDINPS")** delle quote di TFR maturate nel mese di febbraio 2010 dai lavoratori che, nel semestre utile per l'esercizio della scelta circa la destinazione del TFR maturando, non hanno manifestato alcuna volontà al riguardo e non possiedono una forma pensionistica complementare collettiva prevista da accordi o contratti collettivi o diversi accordi aziendali (v., in proposito, le istruzioni diramate dalla Direzione Generale dell'INPS con circolare n. 113 del 6 agosto 2007 e messaggi n. 20370 del 7 agosto 2007 e n. 22789 del 19 settembre 2007,).

### **Martedì 16 – INAIL – Presentazione per via telematica della denuncia delle retribuzioni corrisposte nel 2009**

Il Decreto Ministeriale 16 giugno 2003 ha fissato al 16 marzo di ciascun anno il termine per la presentazione all'INAIL delle denunce retributive annuali di cui all'art. 28 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, se rese in via telematica, ferma restando la scadenza del 16 febbraio per il versamento del premio assicurativo. Pertanto, i soggetti che, ai fini del suddetto adempimento, si avvalgono del citato strumento informatico, entro il 16 marzo 2010 devono trasmettere all'INAIL, in relazione alle singole posizioni assicurative territoriali, la dichiarazione delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell'anno 2009 .

### **Giovedì 25 – INPS – Cassa Integrazione Guadagni – Domande di intervento ordinario**

Termine ultimo concesso alle imprese industriali in genere, a quelle industriali ed artigiane dell'edilizia e affini, nonché alle aziende di escavazione e lavorazione di materiali lapidei, per presentare alla competente Sede dell'INPS le domande di intervento ordinario della Cassa

Integrazione Guadagni per le sospensioni o riduzioni di orario iniziate nelle settimane comprendenti i seguenti lunedì: 1°, 8, 15 e 22 febbraio 2010.

Le aziende non edili devono preventivamente svolgere la procedura sindacale di cui all'art. 5 della Legge 20 maggio 1975, n. 164. Le domande di intervento vanno presentate agli sportelli (o a mezzo raccomandata, di cui fa fede il timbro postale di spedizione) della Sede INPS competente per territorio, in riferimento alla dislocazione dell'unità produttiva interessata dalla richiesta.

Si ricorda che le domande di integrazione salariale ordinaria possono, altresì, essere compilate e inviate on-line sulla base della procedura illustrata dal messaggio della Direzione Generale dell'INPS n. 6877 del 6 marzo 2006. Con messaggio n. 28916 del 2 novembre 2006, la predetta Direzione Generale ha precisato che le domande di intervento della Cassa Integrazione Guadagni ordinaria presentate in anticipo rispetto all'evento denunciato non possono essere sottoposte all'esame della Commissione Provinciale, ai fini della decisione, prima che sia iniziata l'effettiva sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, sulla cui reale attuazione può essere esperita anche una apposita verifica ispettiva. Devono, in ogni caso, essere proposte alla Commissione Provinciale per la reiezione le domande presentate con più di quindici giorni di anticipo rispetto al verificarsi presumibile dell'evento, nonché quelle con causali per le quali non è ipotizzabile preventivamente il verificarsi dell'evento stesso. Ai sensi dell'art. 7, secondo e terzo comma, della Legge n. 164/1975 e dell'art. 2, secondo e terzo comma, della Legge 6 agosto 1975, n. 427:

- qualora la domanda venga presentata in ritardo, l'eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione;
- qualora dall'omessa o tardiva presentazione della domanda derivi a danno dei dipendenti la perdita totale o parziale del diritto all'integrazione salariale, l'imprenditore è tenuto a corrispondere ai lavoratori stessi una somma di importo equivalente all'integrazione salariale non percepita.

### **Giovedì 25 – Cassa Integrazione Guadagni – Presentazione delle istanze di prima concessione o di proroga dell'intervento straordinario**

Termine ultimo per l'inoltro al Ministero del Lavoro delle istanze di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per le sospensioni o riduzioni di orario iniziate nelle settimane comprendenti i seguenti lunedì: 1°, 8, 15 e 22 febbraio 2010. Lo stesso termine si applica anche alle domande di proroga della concessione del suddetto trattamento. Si vedano, in proposito, l'art. 2, comma 4, della Legge 23 luglio 1991, n. 223, nel testo sostituito dall'art. 7, comma 1, del Decreto-Legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 luglio 1993, n. 236, e l'art. 3, commi 2-3, del Decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2000, n. 218.

Nella circolare n. 108 del 23 novembre 1994, il Ministero del Lavoro ha precisato che, con la sola esclusione delle istanze inoltrate ai sensi dell'art. 3, comma 2, della Legge n. 223/1991 (vale a dire nelle ipotesi di procedure concorsuali), le domande di integrazione salariale straordinaria devono essere presentate nei termini di legge sopra richiamati ma non prima della data di inizio della sospensione dei lavoratori. Come già segnalato a decorrere dal 1° febbraio 2010 le istanze di Cassa Integrazione Guadagni straordinaria devono essere inviate al Ministero del Lavoro tramite il sistema informatico on-line predisposto dallo stesso Dicastero. Questo sistema, denominato "CIGSonline", è disponibile sul sito Internet [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it), unitamente alle specifiche sulle modalità di accesso e sui requisiti necessari, nonché alla "Guida rapida" ed al "Manuale completo" per la compilazione delle istanze. Nelle ipotesi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale e nei casi in cui venga richiesto il pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale straordinaria da parte dell'INPS, le suddette domande oltre che essere inviate al Ministero del Lavoro devono essere contestualmente trasmesse anche al Servizio Ispezione del Lavoro delle Direzioni Provinciali del Lavoro territorialmente competenti in base all'ubicazione delle unità aziendali interessate dall'intervento. Per tutte le causali di intervento, una copia delle pagine della domanda di Cassa Integrazione Guadagni straordinaria contenenti i dati relativi all'azienda ed il numero massimo dei lavoratori interessati dalle sospensioni/contrazioni dell'orario di lavoro deve

essere presentata alla Sede INPS territorialmente competente. Secondo quanto stabilito dal citato comma 2 dell'art. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 218/2000, in caso di presentazione tardiva della domanda, l'eventuale trattamento straordinario di integrazione salariale decorre dall'inizio della settimana anteriore alla data di presentazione della domanda medesima. A norma del comma 6 dello stesso articolo, qualora dall'omessa o tardiva presentazione della domanda di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale derivi a danno dei lavoratori la perdita totale o parziale del diritto all'integrazione salariale, l'imprenditore è tenuto a corrispondere ai lavoratori medesimi una somma di importo equivalente all'integrazione salariale non percepita.

1. \* \*

Si ricorda che ai sensi dell'art. 7-ter, comma 2, del Decreto-Legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla Legge 9 aprile 2009, n. 33, per le sospensioni successive al 1° aprile 2009, le richieste di Cassa Integrazione Guadagni straordinaria e di Cassa Integrazione Guadagni "in deroga", con pagamento diretto, devono essere presentate entro venti giorni dall'inizio della sospensione o della riduzione dell'orario di lavoro.

**Domenica 28 – Ora legale**

Alle ore due inizia l'ora legale: pertanto si dovrà provvedere affinché gli orologi segnino le ore tre. Fino alle ore tre (legali) del 31 ottobre 2010 l'ora normale è anticipata, a tutti gli effetti, di sessanta minuti primi (v. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 settembre 2009).

**Mercoledì 31 – INPS – Denunce dei dati retributivi e contributivi riferiti al mese di febbraio 2010, tramite il flusso "UNIEMENS INDIVIDUALE" ovvero "UNIEMENS AGGREGATO"**

Entro tale termine devono essere trasmesse all'INPS le denunce dei dati retributivi e contributivi relative al mese di febbraio 2010, tramite la procedura "UNIEMENS INDIVIDUALE". Come già segnalato in relazione alla scadenza del 1° marzo 2010, la Direzione Generale dell'INPS ha reso noto che, qualora impedimenti di carattere organizzativo ovvero connessi all'approntamento del nuovo software, non consentano di presentare in tempo utile il flusso "UNIEMENS INDIVIDUALE", deve ancora essere utilizzata la procedura "UNIEMENS AGGREGATO". La procedura "UNIEMENS AGGREGATO", che consente la gestione dei tradizionali flussi DM10 e EMENS, senza alcun cambiamento delle procedure aziendali, continua ad essere disponibile per le denunce di gennaio, febbraio e marzo 2010.

**Mercoledì 31 – INPS – Prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria**

I soggetti autorizzati dall'INPS a proseguire volontariamente l'assicurazione obbligatoria devono versare i contributi relativi al quarto trimestre dell'anno 2009. Per un compiuto esame della disciplina in materia di prosecuzione volontaria si rinvia alle disposizioni di cui al Capo III del Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 184, come integrato dall'art. 69, comma 10, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Si ritiene opportuno rammentare che, con circolare n. 172 del 6 novembre 2003, la Direzione Generale dell'INPS ha diramato istruzioni in merito alla gestione delle domande di autorizzazione ai versamenti volontari presentate dai dirigenti di aziende industriali. Relativamente ai contributi volontari dovuti dai lavoratori dipendenti, da versare per l'anno 2009, v. la circolare della Direzione Generale dell'INPS n. 45 del 25 marzo 2009.

**Mercoledì 31 – Enasarco – Fondo Indennità Risoluzione Rapporto – Accantonamento**

Accantonare presso l'Ente Nazionale di Previdenza per gli Agenti e Rappresentanti di Commercio (Enasarco), Via Antoniotto Usodimare 31, 00154 Roma, le somme maturate per l'indennità di risoluzione del rapporto di agenzia o di rappresentanza commerciale sulle provvigioni liquidate nel corso dell'anno 2009. L'accantonamento è interamente a carico delle case mandanti; deve essere calcolato su tutte le somme comunque denominate, percepite dall'agente nel corso del rapporto; va compiuto anche se l'attività di agenzia è svolta da una società, di persone o di capitali.

---

**6) Progetti di formazione e riqualificazione in azienda per lavoratori percettori di trattamenti di sostegno al reddito**

A norma dell'art. 1, comma 1, del Decreto-Legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102:

- i lavoratori percettori di trattamento di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro possono essere utilizzati dall'impresa di appartenenza, in via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, in progetti di formazione o riqualificazione professionale che includano attività produttiva connessa all'apprendimento;
- l'inserimento del lavoratore nelle attività previste dal progetto di formazione o riqualificazione può avvenire sulla base di uno specifico accordo stipulato, in sede ministeriale, dalle medesime parti che hanno sottoscritto l'accordo relativo agli ammortizzatori sociali;
- al lavoratore spetta, a titolo retributivo, un importo pari alla differenza fra il trattamento di sostegno al reddito e la retribuzione originaria.

Il comma 3 del medesimo articolo di legge, inoltre, rinvia ad un apposito decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, l'individuazione delle modalità attuative delle disposizioni contenute nel comma 1. Ciò premesso, si informa che, nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 23 febbraio 2010, è stato pubblicato il Decreto Ministeriale 18 dicembre 2009, recante "Utilizzo dei lavoratori percettori di sostegno al reddito nei progetti di formazione in azienda". Si tratta del provvedimento attuativo previsto dal richiamato art. 1, comma 3, del Decreto-Legge n. 78/2009.

Nel riportare il testo del nuovo decreto se ne evidenziano, di seguito, i principali contenuti, con riserva di una pronta informativa circa i chiarimenti operativi che dovessero essere forniti a livello ministeriale o da parte degli Enti competenti.

#### ***Lavoratori interessati (art. 1)***

Possono essere utilizzati in progetti di formazione o riqualificazione professionale, che includano anche attività produttiva di beni o servizi connessa all'apprendimento, i seguenti lavoratori:

- a) lavoratori sospesi in Cassa Integrazione Guadagni ordinaria ai sensi della Legge 20 maggio 1975, n. 164;
- b) lavoratori sospesi in Cassa Integrazione Guadagni straordinaria ai sensi della Legge 23 luglio 1991, n. 223;
- c) lavoratori sospesi a seguito di stipula di contratti di solidarietà ai sensi dell'art. 1 del Decreto-Legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 dicembre 1984, n. 863/1984;
- d) lavoratori sospesi destinatari della Cassa Integrazione Guadagni in deroga;
- e) lavoratori sospesi ai sensi dell'art. 19, comma 1, del Decreto-Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2.

#### ***Accordo in sede istituzionale (art. 2)***

Il decreto in commento conferma che, ai fini dell'inserimento dei lavoratori nei progetti di formazione o riqualificazione professionale, il datore di lavoro deve sottoscrivere uno specifico accordo in sede di Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Direzione Generale Tutela Condizioni di Lavoro) e, "là dove previsto", con le medesime parti che hanno sottoscritto l'accordo relativo agli ammortizzatori sociali. In alternativa alla stipula direttamente in sede ministeriale, l'accordo può essere sottoscritto, sulla base di apposita delega da parte dello stesso Ministero, presso la Direzione Regionale o Provinciale del Lavoro competente in relazione all'unità produttiva interessata dal progetto. Nel caso si tratti di lavoratori percettori di trattamenti di Cassa Integrazione Guadagni in deroga, rientranti nel programma di interventi di sostegno al reddito e di "politica attiva" del lavoro di cui all'Accordo del 12 febbraio 2009 tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome l'accordo deve essere sottoscritto anche dalla competente Regione o Provincia autonoma e deve specificare, al fine della coniugazione dei progetti di formazione o riqualificazione con gli

interventi di “politica attiva”, le modalità di coordinamento e di scambio di informazioni tra i competenti uffici regionali e le imprese di appartenenza dei lavoratori.

### ***Requisiti e caratteristiche del progetto di formazione o riqualificazione (art. 3)***

Il progetto di formazione o di riqualificazione professionale, elaborato a cura del datore di lavoro, deve prevedere in modo dettagliato il contenuto della formazione, la durata della stessa e le modalità di svolgimento. A conclusione del progetto formativo, deve essere inviata ai medesimi soggetti di cui all’art. 2 un’informativa concernente l’avvenuta realizzazione del progetto formativo, l’elenco dei lavoratori formati e gli esiti dell’apprendimento.

### ***Incentivo (art. 4)***

Come accennato in premessa, al lavoratore utilizzato nei progetti di formazione o riqualificazione è riconosciuta, a titolo retributivo ed a carico del datore di lavoro, la differenza tra il trattamento di sostegno al reddito spettante e la retribuzione originaria. L’INPS provvede comunque ad accantonare, per ogni lavoratore coinvolto, la contribuzione figurativa prevista per la tipologia di sostegno al reddito di cui è titolare il lavoratore medesimo. Per i lavoratori sospesi ad orario ridotto, utilizzati nei progetti, si continua ad applicare, ai fini del calcolo del premio assicurativo INAIL, il tasso previsto dalla normativa vigente per le ipotesi di riduzione dell’orario di lavoro. Per i lavoratori sospesi a zero ore, l’importo del premio assicurativo INAIL è calcolato con riferimento alla retribuzione di ragguglio, pari al minimale di rendita, con applicazione del tasso di tariffa pari al 5 per mille. A tal fine, il datore di lavoro, a seguito della stipula dell’accordo, inoltra apposita comunicazione all’INAIL, che provvede all’applicazione del premio suddetto.

### **Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Decreto 18 dicembre 2009. Utilizzo dei lavoratori percettori di sostegno al reddito nei progetti di formazione in azienda.**

(Decreto n. 49281). (GU n. 44 del 23-2-2010).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto l’art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l’art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visti l’art. 18, comma 1, lettera a) e l’art. 19, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l’art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 e successive integrazioni e modificazioni;

Visto l’art. 7-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive integrazioni;

Visto l’art. 1, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102;

Vista la delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009;

Visto l’accordo del 12 febbraio 2009 tra il Governo, le regioni e le province autonome «Interventi di sostegno al reddito e alle competenze»;

DECRETA:

ART. 1

Lavoratori utilizzabili nei progetti di formazione o riqualificazione

1. Ai sensi dell’art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 78/2009, convertito, con modificazioni, nella legge n. 102/2009, in via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, i

datori di lavoro che hanno in atto sospensioni dal lavoro possono utilizzare i lavoratori sospesi, percettori di sostegno al reddito, in progetti volti alla formazione o alla riqualificazione professionale, che possono includere attività produttiva di beni o servizi connessa all'apprendimento.

2. Possono essere utilizzati nei progetti di cui al comma precedente i seguenti lavoratori:

- a) lavoratori sospesi in cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) ai sensi della legge n. 164/1975;
- b) lavoratori sospesi in cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) ai sensi della legge n. 223/1991;
- c) lavoratori sospesi a seguito di stipula di contratti di solidarietà ai sensi dell'art. 1 del decreto legge n. 726/1984, convertito, con modificazioni, nella legge n. 863/1984;
- d) lavoratori sospesi destinatari della cassa integrazione guadagni in deroga;
- e) lavoratori sospesi ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto-legge n. 185/2008, convertito, con modificazioni, nella legge n. 2/2009 e successive integrazioni e modificazioni.

## ART. 2

### Accordo in sede istituzionale

1. Ai fini dell'inserimento dei lavoratori nei progetti di formazione o riqualificazione ai sensi del precedente articolo, il datore di lavoro deve sottoscrivere specifico accordo in sede di Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Direzione generale tutela condizioni di lavoro, e, là dove previsto, con le medesime parti sociali che hanno sottoscritto l'accordo relativo agli ammortizzatori sociali.

2. Sulla base di apposita delega del direttore generale, gli accordi di cui al precedente comma 1 possono essere stipulati presso le direzioni regionali o provinciali del Ministero del lavoro, nelle quali ha sede l'unità produttiva interessata dal progetto di formazione o riqualificazione.

3. Qualora i lavoratori interessati siano percettori della cassa integrazione guadagni in deroga e rientrino nel programma di interventi di sostegno al reddito e alle competenze di cui all'accordo del 12 febbraio 2009 tra Stato, regioni e province autonome, l'accordo deve essere sottoscritto anche dalla competente regione o provincia autonoma e, al fine della coniugazione dei progetti di formazione o riqualificazione con gli interventi di cui al predetto accordo del 12 febbraio 2009, deve specificare le modalità di coordinamento e di scambio di informazioni tra gli uffici competenti delle regioni o province autonome e delle imprese di appartenenza dei lavoratori.

## ART. 3

### Requisiti e caratteristiche del progetto di formazione o riqualificazione

1. Il progetto di formazione o di riqualificazione professionale, elaborato a cura del datore di lavoro, deve prevedere in modo dettagliato il contenuto della formazione, la durata della stessa, le modalità di svolgimento.

2. A conclusione del progetto formativo deve essere inviata ai medesimi soggetti di cui al precedente art. 2, un'informativa relativa all'avvenuta realizzazione del progetto formativo, all'elenco dei lavoratori formati e agli esiti dell'apprendimento.

## ART. 4

### Incentivo

1. Al lavoratore utilizzato nei progetti di formazione o riqualificazione è riconosciuto, a titolo retributivo e a carico del datore di lavoro, la differenza tra il trattamento di sostegno al reddito spettante e la retribuzione originaria.

2. L'INPS provvede, comunque, ad accantonare, per ogni lavoratore coinvolto nei progetti di formazione o riqualificazione, la contribuzione figurativa prevista dalla normativa per la tipologia di sostegno al reddito di cui è titolare il lavoratore medesimo.

3. Per i lavoratori sospesi ad orario ridotto, utilizzati nei progetti, si continua ad applicare, ai fini del calcolo dell'importo del premio assicurativo INAIL, il tasso previsto dalla normativa vigente per le ipotesi di riduzione dell'orario di lavoro.

4. Per i lavoratori sospesi a zero ore, utilizzati nei progetti, l'importo del premio assicurativo INAIL è calcolato con riferimento alla retribuzione di ragguglio pari al minimale di rendita con applicazione del tasso di tariffa pari al 5 per mille. A tal fine, il datore di lavoro, a seguito della stipula dell'accordo, inoltra apposita comunicazione all'INAIL, che provvede all'applicazione del suddetto premio.

#### ART. 5

##### Oneri finanziari

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in 20 milioni di euro per l'anno 2009 e in 150 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185/2008, convertito, con modificazioni, nella legge n. 2/2009, trasferite al medesimo con delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.

#### ART. 6

##### Monitoraggio

1. L'INPS comunica trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze l'importo degli oneri finanziari sostenuti, al fine del monitoraggio di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102.

Il presente decreto sarà trasmesso per il visto e la registrazione alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2009

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Il Ministro dell'economia e delle finanze  
Sacconi Tremonti

\*\*\*

#### **7) Rivalutazione a gennaio 2010 del trattamento di fine rapporto**

L'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) ha comunicato che l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati relativo al mese di gennaio 2010 (base di riferimento anno 1995 = 100) è risultato pari a 136,0.

\* \* \*

Ai sensi dell'art. 2120 del Codice civile, il trattamento di fine rapporto, con esclusione della quota maturata nell'anno, è incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5 per cento in misura fissa e dal 75 per cento dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente. Pertanto, il coefficiente utile per la rivalutazione a gennaio 2010 del trattamento di fine rapporto maturato a dicembre 2009 è pari a 0,235457, come risulta dai seguenti conteggi:

Voce A:  $1,5\% \times 1/12 = 0,125\%$ .

Voce B: Indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati (base di riferimento anno 1995 = 100): dicembre 2009: 135,8; gennaio 2010: 136,0; aumento: 0,147275%; 75% dell'aumento: 0,110457%.

Voce A + Voce B = 0,235457%.

Il coefficiente di cui sopra si applica per i rapporti di lavoro cessati tra il 15 gennaio ed il 14 febbraio 2010.

\* \* \*

Si ritiene opportuno indicare, qui di seguito, le percentuali di rivalutazione del trattamento di fine rapporto (aumenti) riferite al 31 dicembre di ogni singolo anno:

— al 31 dicembre 1982 rispetto al 31 maggio 1982 (sull'ammontare dell'ex indennità di anzianità che sarebbe spettata al lavoratore al 31 maggio 1982, calcolata secondo la disciplina vigente fino a tale data): + 8,391703%;

— al 31 dicembre 1983 rispetto al 31 dicembre 1982: + 11,064777%;

— al 31 dicembre 1984 rispetto al 31 dicembre 1983: + 8,097845%;

— al 31 dicembre 1985 rispetto al 31 dicembre 1984: + 7,935643%;

— al 31 dicembre 1986 rispetto al 31 dicembre 1985: + 4,760869%;

— al 31 dicembre 1987 rispetto al 31 dicembre 1986: + 5,319444%;

— al 31 dicembre 1988 rispetto al 31 dicembre 1987: + 5,596916%;

— al 31 dicembre 1989 rispetto al 31 dicembre 1988: + 6,387217%;

— al 31 dicembre 1990 rispetto al 31 dicembre 1989: + 6,280239%;

— al 31 dicembre 1991 rispetto al 31 dicembre 1990: + 6,032967%;

— al 31 dicembre 1992 rispetto al 31 dicembre 1991: + 5,068056%;

— al 31 dicembre 1993 rispetto al 31 dicembre 1992: + 4,491336%;

— al 31 dicembre 1994 rispetto al 31 dicembre 1993: + 4,542452%;

— al 31 dicembre 1995 rispetto al 31 dicembre 1994: + 5,851768%;

— al 31 dicembre 1996 rispetto al 31 dicembre 1995: + 3,422172%;

— al 31 dicembre 1997 rispetto al 31 dicembre 1996: + 2,643947%;

— al 31 dicembre 1998 rispetto al 31 dicembre 1997: + 2,626761%;

— al 31 dicembre 1999 rispetto al 31 dicembre 1998: + 3,095745%;

— al 31 dicembre 2000 rispetto al 31 dicembre 1999: + 3,538043%;

— al 31 dicembre 2001 rispetto al 31 dicembre 2000: + 3,219577%;

— al 31 dicembre 2002 rispetto al 31 dicembre 2001: + 3,504310%;

— al 31 dicembre 2003 rispetto al 31 dicembre 2002: + 3,200252%;

— al 31 dicembre 2004 rispetto al 31 dicembre 2003: + 2,793103%;

— al 31 dicembre 2005 rispetto al 31 dicembre 2004: + 2,952785%;

— al 31 dicembre 2006 rispetto al 31 dicembre 2005: + 2,747031%;

— al 31 dicembre 2007 rispetto al 31 dicembre 2006: + 3,485981%;

— al 31 dicembre 2008 rispetto al 31 dicembre 2007: + 3,036419%;

— al 31 dicembre 2009 rispetto al 31 dicembre 2008: + 2,224907%.

\* \* \*

Le percentuali di rivalutazione (aumenti) del trattamento di fine rapporto relative ai rapporti di lavoro cessati dopo il 14 gennaio 2010, rispetto all'accantonamento maturato fino al 31 dicembre 2009, sono le seguenti:

— rapporti di lavoro cessati tra il 15 gennaio 2010 ed il 14 febbraio 2010: + 0,235457%.

\*\*\*

### **8) Linee Guida per la formazione nel 2010**

Si informa che in data 17 febbraio 2010 è stata sottoscritta, tra Governo, Regioni e Parti Sociali (compresa la Confindustria), un'intesa avente per oggetto le Linee guida per la formazione nel 2010, allo scopo di sostenere, attraverso una prima sperimentazione a valere sul corrente anno, azioni mirate a favore di soggetti inoccupati o disoccupati e di lavoratori in mobilità o temporaneamente sospesi dal lavoro, a partire dai cassaintegrati. L'intesa, il cui testo è consultabile sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ([www.lavoro.gov.it/Lavoro/Notizie/20100218\\_Accordo.htm](http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Notizie/20100218_Accordo.htm)), poggia, nelle sue premesse, su alcuni precisi impegni delle parti contraenti:

- organizzare la formazione in modo funzionale ai fabbisogni professionali dei settori e delle imprese ed alla occupabilità delle persone;
- sensibilizzare le competenti Autorità comunitarie sulla necessità di un utilizzo più flessibile del Fondo Sociale Europeo;



- promuovere una più efficiente sinergia tra le risorse pubbliche e quelle private per la formazione, nel rispetto della piena autonomia dei Fondi interprofessionali per la formazione continua;
- favorire la massima semplificazione nella gestione amministrativa dei finanziamenti dei Fondi ed individuare tempestivamente le risorse di questi ultimi da destinare ai fabbisogni di formazione emergenti nel corso del 2010.
- Sulla base di tali presupposti, l'intesa tra Governo, Regioni e Parti Sociali ha individuato alcuni conseguenti ambiti di intervento, tra i quali, in particolare:
- l'attivazione di una "Unità operativa straordinaria" presso il Ministero del Lavoro, incaricata di raccogliere i fabbisogni di competenze rilevati nei territori e nei differenti settori, di fornire periodicamente indicazioni quali-quantitative sui fabbisogni di breve termine e di mettere in rete dati ed informazioni circa le figure professionali richieste dal mercato del lavoro;
- la promozione dei tirocini di inserimento per soggetti inoccupati ed il rilancio sia del contratto di apprendistato, nelle sue tre tipologie, sia di quello di inserimento per soggetti ultracinquantenni;
- la possibilità di impiego di parte delle risorse dei Fondi interprofessionali per finanziare la formazione dei lavoratori inseriti in procedure di mobilità durante il 2010 e di quelli in mobilità assunti nel corso dello stesso anno, fermo restando il vincolo dell'iscrizione al Fondo dell'azienda di provenienza del lavoratore (si tratta di una misura che si viene ad aggiungere a quelle già adottate nel 2009, in particolare da Fondimpresa e sempre con carattere di eccezionalità, a favore dei lavoratori cassaintegrati).

Nel fare rinvio, per quanto concerne gli altri ambiti di intervento individuati, al testo dell'intesa, si sottolinea ancora che, stante il carattere sperimentale della stessa, è prevista, al termine del 2010, una valutazione congiunta delle parti stipulanti sull'efficacia delle misure adottate, al fine di assumere ogni eventuale nuova iniziativa in materia.

\*\*\*

### **9) Determinazione per l'anno 2010 del limite minimo di retribuzione giornaliera ed aggiornamenti degli altri valori per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale**

Come noto, l'art. 1 del Decreto Legge n. 338/89, convertito nella L. n. 389/89, stabilisce che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale non possa essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilite da leggi, regolamenti, contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e che a tali trattamenti debbano essere commisurati i contributi versati anche dai datori di lavoro che non aderiscono, neppure di fatto, alla contrattazione collettiva da essi disciplinata.

Al riguardo l'Inps, come ogni anno, ha comunicato i nuovi limiti di retribuzione giornaliera, che dovranno essere presi in considerazione dal 1° gennaio 2010.

L'allegata circolare n. 16/10 ricorda che i minimali si ottengono, ai sensi del comma 2, dell'art. 1 del D.L. n. 402/81, convertito nella L. n. 537/81, in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita calcolato dall'Istat, che per il 2010 è stato determinato nella misura dello 0,7%.

Tra le misure oggetto di variazione si segnalano in particolare:

**I nuovi limiti di retribuzione giornaliera** che, a valere dal periodo di paga 1° gennaio 2010 sono stabiliti, relativamente all'industria, in Euro 121,15, Euro 36,60 e Euro 34,17 rispettivamente per il dirigente, impiegato e operaio. Gli importi relativi agli impiegati ed agli operai dovranno essere adeguati ad euro 43,79, ossia 9,5% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, che dal 1° gennaio 2010 e' pari ad Euro 460,97 mensili.

**La prima fascia di retribuzione pensionabile** che, dal 1° gennaio 2010, è stata determinata in Euro 42.364,00, con la conseguente applicazione dell'aliquota aggiuntiva dell'1%, ex art. 3-ter della

L. n. 438/92, sulla quota eccedente tale limite che, rapportato al criterio della mensilizzazione, è pari ad Euro 3.530,00.

**Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile**, previsto dall'art. 2, comma 18, della L. n. 335/95, rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo nella misura dello 0,7% che, per l'anno in corso, è pari ad Euro 92.147,00.

Si segnala, per ultimo, che le imprese le quali, per il mese di gennaio 2010, non hanno potuto applicare quanto contenuto nella circolare di cui trattasi, potranno regolarizzare il medesimo periodo di gennaio entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare in oggetto, seguendo la procedura ivi contenuta.

\*\*\*

#### **10) Art. 77 Ccnl - Patentino per operatori di macchine complesse**

È stato siglato il 23 febbraio scorso un accordo tra l'Ance e i sindacati di categoria che ha previsto lo slittamento dell'obbligo del patentino per operatori di macchine complesse nel settore delle fondazioni e dei consolidamenti e nel settore delle indagini e perforazioni nel sottosuolo, al **1° settembre 2010**.

Tale accordo è scaturito dalla necessità di un ulteriore lasso di tempo al fine di completare di alcuni aspetti organizzativi concernenti la previsione suddetta.

#### Note

##### **1) Nuova procedura per l'applicazione dell'art. 17 del Regolamento (CEE) n.1408/71 in materia di esonero contributivo per i lavoratori distaccati negli Stati dell'Unione Europea**

*Il Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo alla applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi ed ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità europea, all'art. 13 stabilisce, in via generale, il principio della territorialità dell'obbligo assicurativo sociale, dal quale discende l'obbligo di assicurare i lavoratori nel Paese in cui svolgono l'attività lavorativa. Una deroga a detto principio è rappresentata dal cosiddetto "distacco", disciplinato dagli articoli 14, 14 bis e ter dello stesso Regolamento.*

*Un'altra importante eccezione alla regola generale è costituita dalla possibilità, ammessa dall'art. 17 del citato Regolamento, che le Autorità competenti di due Stati membri, o gli organismi da essi designati, si accordino tra loro per derogare al principio base dell'assoggettamento alla legislazione del Paese di occupazione, nell'interesse di determinate categorie di persone o di determinate persone. Tanto premesso, si segnala che il Regolamento (CE) n. 77/2005 della Commissione, del 13 gennaio 2005 (in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L16 del 20 gennaio 2005), ha modificato l'Allegato 10 al Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, recante le modalità attuative del Regolamento (CEE) n. 1408/71, indicando, per l'Italia, quale Istituzione designata dall'Autorità per l'applicazione del menzionato art. 17, le Sedi regionali dell'INPS, le quali, pertanto, subentrano al Ministero del Lavoro per tale competenza.*

*Con nota pubblicata sul sito Internet <http://www.welfare.gov.it>, il Ministero del Lavoro ha precisato che, per effetto della modifica sopra evidenziata, a decorrere dal 9 febbraio 2005, data di entrata in vigore del Regolamento (CE) n. 77/2005, le nuove richieste di applicazione dell'art. 17 devono essere inoltrate alla Direzione regionale dell'INPS competente per la trattazione secondo l'articolazione territoriale, individuata in base allo Stato membro in cui il lavoratore viene inviato. Continueranno ad essere trattati dal Ministero del Lavoro gli eventuali ulteriori seguiti delle pratiche già aperte presso il medesimo Dicastero prima del 9 febbraio 2005.*

*La nota in esame pone, altresì, in rilievo che, al momento, l'innovazione normativa è limitata ai soli Stati membri dell'Unione europea.*

## **2) Denuncia delle retribuzioni e delle contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti attraverso il flusso UNIEMENS – Avvio in produzione del progetto – Istruzioni dell’INPS**

*Con messaggio n. 27172 del 25 novembre 2009, di seguito riprodotto, la Direzione Generale dell’INPS ha comunicato l’venuto rilascio della procedura “UNIEMENS INDIVIDUALE”, che unifica e sostituisce la denuncia EMens e la denuncia DM10, raccogliendo, a livello individuale per ogni lavoratore, le informazioni retributive e contributive. Secondo quanto precisato dall’Istituto, il sistema “UNIEMENS INDIVIDUALE”:*

- *dalle denunce di competenza ottobre 2009, verrà avviato limitatamente ad alcune aziende che si sono rese disponibili per la sperimentazione;*
- *dalle denunce di competenza novembre 2009, potrà essere utilizzato, in via facoltativa, da qualsiasi azienda;*
- *dalle denunce di competenza gennaio 2010 (denunce da presentare entro il 28 febbraio 2010), entrerà a regime e, quindi, sarà obbligatorio per la generalità delle aziende.*

*Il messaggio di cui trattasi fa inoltre presente che:*

- *nell’apposita area del sito Internet [www.inps.it](http://www.inps.it) è disponibile la versione 1.0 del software di controllo “UNIEMENS INDIVIDUALE”, utile alla verifica ed alla certificazione dei flussi retributivi e contributivi individuali;*
- *nell’area dei “Servizi on-line” per aziende, consulenti e professionisti, del predetto sito internet, è stata attivata la funzione che consente l’invio dei nuovi file “UNIEMENS” e le relative opzioni per la gestione dei flussi e delle ricevute;*
- *rimangono disponibili il software di controllo “UNIEMENS AGGREGATO” e le apposite opzioni di invio per la gestione dei tradizionali flussi EMens e DM10. Con tale modalità potranno essere trattate le denunce con competenza fino a dicembre 2009 e la stessa risulterà quindi utile anche dopo l’entrata in vigore del nuovo sistema, per la gestione di eventuali flussi pregressi.*

## **3) Avvio della procedura UNIEMENS – Precisazioni dell’INPS**

*Con messaggio n. 27172 del 25 novembre 2009, la Direzione Generale dell’INPS ha comunicato l’venuto rilascio della procedura “UNIEMENS INDIVIDUALE”, che unifica e sostituisce la denuncia EMENS e la denuncia DM10, raccogliendo, a livello individuale per ogni lavoratore, le informazioni retributive e contributive.*

*La stessa Direzione Generale, con messaggio n. 3872 del 5 febbraio 2010, nel ribadire che la nuova procedura, per la generalità delle aziende, entra a regime dalle denunce di competenza “Gennaio 2010”, ha tuttavia segnalato che, **ove impedimenti di carattere organizzativo ovvero connessi all’approntamento del nuovo software, non consentano di presentare in tempo utile il flusso “UNIEMENS INDIVIDUALE”, dovrà essere ancora utilizzata la procedura “UNIEMENS AGGREGATO”.***

*La procedura “UNIEMENS AGGREGATO”, che consente la gestione dei tradizionali flussi EMENS e DM10, senza alcun cambiamento delle procedure aziendali, **continuerà ad essere disponibile anche per le denunce di gennaio, febbraio e marzo 2010 (da presentare, rispettivamente, entro la fine di febbraio, marzo e aprile 2010).***

*I datori di lavoro che continueranno ad utilizzare il flusso aggregato non dovranno, per gli stessi mesi, produrre il flusso unificato.*

## **4) Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale**

*Nel Supplemento ordinario n. 183/L alla Gazzetta Ufficiale n. 186 dell’11 agosto 2006 è stata pubblicata la Legge 4 agosto 2006, n. 248, di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 4 luglio 2006, n. 223, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate*

*e di contrasto all'evasione fiscale". Tale provvedimento contiene diverse misure volte a promuovere lo sviluppo della concorrenza, della competitività e della tutela dei consumatori, il sostegno della famiglia, il contenimento della spesa pubblica ed altre volte a contrastare fenomeni di evasione e di elusione fiscale ed a recuperare gettito. Se ne evidenziano in appresso alcuni degli aspetti di maggiore interesse per il sistema delle imprese nell'ambito della materia fiscale e previdenziale.*

**RESPONSABILITA' SOLIDALE PER IL VERSAMENTO DI RITENUTE  
E CONTRIBUTI NELL'APPALTO DI OPERE, SERVIZI E FORNITURE**

**(Art. 35, commi 28-34)**

*La norma in oggetto, ai commi 28-31, stabilisce che l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore dell'effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, nonché del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai quali è tenuto il subappaltatore. Gli importi dovuti per tale responsabilità solidale non possono eccedere complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore. La responsabilità solidale viene meno qualora l'appaltatore verifichi, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo, che sono stati correttamente eseguiti i suddetti adempimenti connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera, la fornitura o il servizio affidati. L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione da parte del subappaltatore della citata documentazione.*

*Il comma 32 dell'articolo in esame stabilisce, inoltre, che il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore previa esibizione, da parte di quest'ultimo, della documentazione attestante che i citati adempimenti, connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera, la fornitura o i servizi affidati, sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore. L'inosservanza di tali modalità di pagamento è punita con la sanzione amministrativa da € 5.000 ad € 200.000 se gli adempimenti sopra richiamati non sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori.*

*Tutte le disposizioni di cui trattasi si applicheranno successivamente all'adozione di un decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro del Lavoro, che stabilirà la documentazione attestante l'assolvimento dei nuovi adempimenti, in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi da soggetti che stipulano i predetti contratti nell'ambito di attività rilevanti ai fini IVA, con esclusione dei committenti non esercenti attività commerciale, e, in ogni caso, dai soggetti passivi IRES, dallo Stato e dagli Enti pubblici. Resta, comunque, fatto salvo quanto previsto dall'art. 29, comma 2, del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nel testo sostituito dall'art. 6, comma 1, del Decreto-Legislativo 6 ottobre 2004, n. 251, secondo il quale, in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, entro il limite di un anno dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti, con la specificazione che tale disposizione deve intendersi estesa anche alla responsabilità solidale per l'effettuazione ed il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente.*

**INCENTIVAZIONI PER L'ESODO DEI LAVORATORI**

**(Art. 36, comma 23)**

*L'art. 36, comma 23, del Decreto-Legge n. 223/2006, ha abrogato il comma 4-bis dell'art. 19 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che prevedeva un assoggettamento ad IRPEF agevolato per taluni incentivi all'esodo. In particolare, si ricorda, la disposizione abrogata stabiliva che, per le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori con età anagrafica superiore a 50 anni se donne ed a 55 anni se uomini, l'imposta si applicasse con aliquota pari alla metà di quella calcolata per la tassazione del trattamento di fine rapporto. In sede di conversione in legge è stato introdotto un regime transitorio a tutela dei piani di incentivazione all'esodo concordati prima*

dell'entrata in vigore del Decreto-Legge n. 223/2006, e cioè prima del 4 luglio 2006. La disciplina di cui all'art. 19, comma 4-bis, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986, continua, quindi, ad applicarsi con riferimento alle somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro cessati prima del 4 luglio 2006, nonché con riferimento alle somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro cessati in attuazione di atti o accordi (ad esempio, piani di esodo per i quali già esiste un accordo sindacale), aventi data certa, anteriori al 4 luglio 2006. Al di fuori di dette ipotesi, dunque, le somme percepite dai dipendenti al fine di incentivare la cessazione del rapporto di lavoro saranno normalmente soggette a tassazione separata con la medesima aliquota applicabile al trattamento di fine rapporto. Sotto l'aspetto previdenziale, si rammenta che le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori sono esenti da imposizione contributiva in virtù di quanto stabilito dal comma 4, lett. b), dell'art. 12 della Legge 30 aprile 1969, n. 153, nel testo modificato dall'art. 6 del Decreto Legislativo 2 settembre 1997, n. 314. Trattandosi di esenzione prevista in modo specifico, ai soli fini contributivi, la nuova disposizione di legge in materia fiscale non produce effetti sulla esclusione dalla base imponibile per il calcolo della contribuzione di previdenza ed assistenza sociale delle incentivazioni all'esodo, esclusione che, quindi, rimane in vigore.

#### **STOCK OPTION**

**(Art. 36, commi 25, 25-bis e 26)**

L'art. 36, comma 25, del Decreto-Legge n. 223/2006 aveva soppresso il regime di favore dettato dalla lett. g-bis) dell'art. 51, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986, consistente, in presenza di determinati requisiti, nell'esclusione dal reddito ai fini IRPEF del valore delle azioni assegnate ai dipendenti in attuazione di piani di stock option. La legge di conversione ha ripristinato il previgente regime di favore, subordinandone, peraltro, l'operatività al verificarsi di due ulteriori condizioni. Si ricorda che, ai sensi di quanto previsto dalla lett. g-bis), la differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente non concorre a formare reddito di lavoro dipendente a condizione che:

- a) il prezzo pagato dal dipendente sia almeno pari al valore delle azioni stesse al momento dell'offerta;
- b) le partecipazioni, i titoli ed i diritti posseduti dal dipendente rappresentino una percentuale di diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria o di partecipazione al capitale non superiore al 10%.

Non verificandosi entrambi le condizioni, la differenza costituisce reddito di lavoro dipendente imponibile. Si ritiene opportuno rammentare che le disposizioni sopra richiamate valgono anche ai fini della determinazione della base imponibile contributiva, in conseguenza del rinvio effettuato, in tema di azionariato dei dipendenti, dall'art. 6 del Decreto-Legislativo n. 314/1997 all'art. 48 (ora 51), comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986. Come già evidenziato, il comma 25 dell'art. 36 del Decreto-Legge n. 223/2006, nel testo modificato dalla legge di conversione, oltre a reintrodurre la citata lett. g-bis), ha subordinato l'agevolazione al verificarsi di due ulteriori condizioni. In primo luogo, occorre che le azioni ricevute dal dipendente non siano cedute né costituite in garanzia prima che siano trascorsi cinque anni dall'assegnazione.

Il valore delle azioni assegnate non dovrà, altresì, essere superiore, complessivamente, nel periodo d'imposta, alla retribuzione annua lorda del dipendente relativa al periodo d'imposta precedente. Dette condizioni si aggiungono a quelle già in precedenza richieste. Ai sensi del comma 26 dell'articolo in esame le nuove disposizioni si applicano alle assegnazioni di azioni effettuate successivamente alla data del 4 luglio 2006, indipendentemente dalla data di delibera dei relativi piani di assegnazione. In sede di conversione è stato inoltre inserito, nell'art. 36, il comma 25-bis, a norma del quale il reddito derivante dalla applicazione delle nuove disposizioni contenute nel comma 25 dello stesso articolo rileva anche ai fini contributivi, ma con esclusivo riferimento alle assegnazioni effettuate in virtù di piani di stock option deliberati successivamente al 4 luglio 2006.

SANZIONE AMMINISTRATIVA PER L'IMPIEGO  
DI LAVORATORI IRREGOLARI

*(Art. 36-bis, comma 7).*

*L'art. 3, comma 3, del Decreto-Legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni dalla Legge 23 aprile 2002, n. 73, ha previsto, con riguardo alle fattispecie di impiego di lavoratori dipendenti non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, l'applicazione di una sanzione amministrativa dal 200 al 400% dell'importo, per ciascun lavoratore irregolare, del costo del lavoro calcolato sulla base dei vigenti contratti collettivi nazionali, per il periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la data di constatazione della violazione.*

*Con sentenza n. 144 del 4-12 aprile 2005, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità della richiamata norma, nella parte in cui non ammette la possibilità di provare che il rapporto di lavoro irregolare ha avuto inizio successivamente al 1° gennaio dell'anno in cui è stata constatata la violazione. In sede di conversione del Decreto-Legge n. 223/2006 la sanzione amministrativa di cui trattasi è stata sostituita con una diversa sanzione, anche essa di natura amministrativa. Nello specifico, l'art. 36-bis, al comma 7, lett. a), ha stabilito che, ferma restando l'applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, l'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria è punito con la sanzione amministrativa da € 1.500 ad € 12.000 per ciascun lavoratore. Tale importo viene maggiorato di € 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. Il medesimo comma, alla lett. b), attribuisce alla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente il potere di irrogare la sanzione amministrativa in questione ed esclude, nei confronti della stessa sanzione, l'ammissibilità della procedura di diffida di cui all'art. 13 del Decreto-Legislativo 23 aprile 2004, n. 124. Non essendo stato modificato, invece, il comma 4 dell'art. 3 del Decreto-Legge n. 12/2006, la constatazione della violazione continua ad essere effettuata dagli organi preposti ai controlli in materia fiscale, contributiva e del lavoro.*

*Si segnala inoltre che la nuova disposizione, oltre a riqualificare, nei termini sopra evidenziati, la sanzione amministrativa per l'impiego di lavoratori irregolari, ha anche previsto che l'importo delle sanzioni civili connesse all'omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria non può essere inferiore ad € 3.000, a prescindere dalla durata della prestazione lavorativa accertata.*

**PROROGA AL 31 DICEMBRE 2007 DEL TERMINE DI PRESCRIZIONE  
DELLA CONTRIBUZIONE DOVUTA ALLA GESTIONE  
SEPARATA PER L'ANNO 1996**

*(Art. 36-bis, comma 11)*

*L'art. 3, comma 9, lett. a), della Legge 8 agosto 1995, n. 335, dispone che le contribuzioni dovute al Fondo pensioni lavoratori dipendenti ed alle altre gestioni pensionistiche obbligatorie a decorrere dal 1° gennaio 1996 si prescrivono nel termine di cinque anni, elevati a dieci anni nei casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti.*

*Il comma 11 dell'art. 36-bis, inserito in sede di conversione del Decreto-Legge n. 223/2006, ha prorogato sino al 31 dicembre 2007 il termine di prescrizione di cui alla citata norma, relativo ai periodi di contribuzione per l'anno 1996, di pertinenza della Gestione separata istituita presso l'INPS ai sensi dell'art. 2, comma 26, della predetta Legge n. 335/1995.*

**TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI  
E DI VERSAMENTO**

*(Art. 37, commi 10-14)*

*Con decorrenza dal 1° maggio 2007, sono stati rideterminati, anticipandoli, numerosi termini relativi ad adempimenti fiscali. Al riguardo, si evidenzia, in particolare, quanto segue.*

- *Modello Unico delle persone fisiche e società di persone: viene fissato al 16 giugno (in precedenza era il 20 giugno) il termine per il versamento del saldo IRPEF; il modello di dichiarazione dei redditi dovrà essere consegnato entro il*

30 giugno, nei casi nei quali sia redatto in forma cartacea, o inviato entro il 31 luglio, nei casi di invio telematico.

- *Modello Unico società di capitali: viene anticipato, anche in questo caso, al giorno 16 (prima era il giorno 20) del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta il termine per il versamento del saldo IRES; la dichiarazione dei redditi dovrà essere inviata obbligatoriamente in forma telematica entro il settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta (in caso di esercizio coincidente con l'anno solare, quindi, anticipando al 31 luglio il precedente termine del 31 ottobre).*
- *Dichiarazione dei sostituti d'imposta: il termine per la presentazione del modello 770 viene stabilito al 31 marzo; in precedenza vi era un termine per il modello 770 Semplificato, fissato al 30 settembre, ed uno per il modello 770 Ordinario, fissato al 31 ottobre, con la possibilità, che ora verrà meno, di inserire quest'ultimo all'interno della dichiarazione unificata.*
- *Rilascio del CUD: il termine per il rilascio del CUD e delle altre certificazioni dei sostituti d'imposta viene anticipato dal 15 marzo al 28 febbraio.*
- *ICI: il versamento della prima rata dell'imposta comunale sugli immobili dovrà essere effettuato entro il 15 giugno e non più entro il 30 giugno; la seconda rata dovrà essere versata tra il 1° ed il 16 dicembre, anziché tra il 1° ed il 20 dicembre.*

*Per tutti i contribuenti diverrà, inoltre, possibile il pagamento dell'ICI attraverso il Modello F24, con la conseguente possibilità di eseguire compensazioni. In tal modo si estenderà una opportunità sino ad ora consentita solo nei Comuni che avessero stipulato apposite convenzioni con l'Agenzia delle Entrate per la riscossione del tributo di cui trattasi. Termini e modalità saranno stabiliti con provvedimento del Direttore della predetta Agenzia.*

#### **PAGAMENTO TELEMATICO DELLE IMPOSTE, DEI CONTRIBUTI E DEI PREMI**

**(Art. 37, comma 49)**

*L'art. 37, comma 49, del provvedimento in esame dispone che dal 1° ottobre 2006 i titolari di partita IVA sono tenuti ad effettuare i versamenti fiscali e contributivi, ordinariamente operati con il Modello F24, utilizzando modalità telematiche.*

#### **5) Fondo di Tesoreria – Requisito occupazionale e obbligo contributivo – Rivalutazione annuale delle quote di TFR – Misure compensative per l'anno 2009 – Istruzioni dell'INPS**

*Con messaggio n. 3506 del 12 febbraio 2009, la Direzione Generale dell'INPS ha fornito precisazioni in tema di:*

- *determinazione del requisito occupazionale (almeno cinquanta dipendenti) che fa sorgere l'obbligo contributivo nei confronti del Fondo di Tesoreria istituito dall'art. 1, comma 755, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;*
- *somme aggiuntive che gravano sulle quote di TFR conferite in fase di prima devoluzione al Fondo di Tesoreria;*
- *rivalutazione delle quote di TFR destinate al Fondo di Tesoreria, da effettuarsi alla fine di ciascun anno, ovvero all'atto della cessazione del rapporto di lavoro;*
- *misure compensative previste dall'art. 8 della Legge 2 dicembre 2005, n. 248, nel testo sostituito dall'art. 1, comma 766, della Legge n. 296/2006, per l'anno 2009, a favore delle imprese, quale ristoro della perdita della disponibilità del TFR.*

*Si evidenziano qui di seguito gli aspetti di maggiore rilievo del Messaggio in oggetto.*

## **REQUISITO OCCUPAZIONALE DELL'AZIENDA E OBBLIGO DEL VERSAMENTO AL FONDO DI TESORERIA**

*Sono tenuti al versamento del contributo al Fondo di Tesoreria i datori di lavoro del settore privato, esclusi i datori di lavoro domestico, che abbiano alle proprie dipendenze almeno cinquanta addetti. Come già sottolineato dalla Direzione Generale dell'INPS al Punto 2. della Parte Prima della circolare n. 70 del 3 aprile 2007, per le aziende in attività al 31 dicembre 2006, tale limite dimensionale viene calcolato prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell'anno 2006, ovvero nel minor periodo per le aziende che hanno iniziato l'attività nel corso dello stesso anno. Per le aziende che iniziano l'attività dopo il 31 dicembre 2006, il limite numerico si computa prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell'anno solare di inizio dell'attività.*

*Al fine di individuare la sussistenza dell'obbligo di versamento, il messaggio in esame ribadisce che la media determinatasi rimane cristallizzata, a nulla rilevando le oscillazioni che, successivamente, possono intervenire, sia in caso di riduzione del numero degli addetti a meno di cinquanta, sia in caso di raggiungimento (in data successiva al 31 dicembre 2006, ovvero a quella di inizio dell'attività) di un numero di addetti pari o superiore a cinquanta.*

## **MAGGIORAZIONE SULLE QUOTE DI TFR RIFERITE A PERIODI PREGRESSI**

*Le quote di TFR conferite alle forme pensionistiche complementari ed al Fondo di Tesoreria in fase di prima devoluzione devono essere maggiorate di una somma aggiuntiva corrispondente alle rivalutazioni, calcolate a norma dell'art. 2120 del Codice civile, in ragione del tasso di incremento del TFR applicato al 31 dicembre dell'anno precedente, rapportato al periodo intercorrente fra la data di assunzione e quella di effettivo versamento. In proposito, il messaggio di cui trattasi pone in rilievo che, al 31 dicembre 2008, il coefficiente di rivalutazione del TFR è risultato pari al 3,036419% e che, ai fini del versamento, lo stesso deve essere utilizzato con troncamento alle sole due cifre decimali (3,03%).*

## **RIVALUTAZIONE DELLE QUOTE DI TFR CONFERITE AL FONDO DI TESORERIA**

*Al Punto 3., il messaggio in commento ricorda che anche il TFR conferito al Fondo di Tesoreria deve essere rivalutato applicando le stesse regole valide per il TFR rimasto in azienda. Pertanto, con esclusione della quota maturata nell'anno di riferimento, l'operazione di rivalutazione deve essere effettuata alla fine di ciascun anno, per i lavoratori il cui rapporto di lavoro prosegue nell'anno successivo, ovvero, al momento dell'erogazione del TFR, per i lavoratori che cessano in corso d'anno.*

*Come sopra evidenziato, al mese di dicembre 2008, il tasso per la rivalutazione del TFR è stato fissato in misura pari al 3,036419%; questa percentuale costituisce quindi il coefficiente di rivalutazione delle quote di TFR da porre a carico del Fondo di Tesoreria. Nel richiamare le istruzioni contenute nel messaggio n. 5859 del 7 marzo 2008 ed al Punto 9. della circolare n. 4 del 14 gennaio 2009, la Direzione Generale dell'INPS ribadisce che l'importo relativo alla rivalutazione (che grava sul Fondo di Tesoreria) deve essere riportato – al lordo dell'imposta sostitutiva dell'11% – nel flusso EMens, nell'elemento <Rivalutazione>, presente in <Contribuzione>.*

## **MISURE COMPENSATIVE PER LE IMPRESE CHE CONFERISCONO IL TFR A FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI E/O AL FONDO DI TESORERIA**

*Nel contesto delle misure compensative previste per le aziende a fronte dei maggiori oneri finanziari derivanti dal conferimento del TFR alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria, l'art. 8 della Legge n. 248/2005, nel testo sostituito dall'art. 1, comma 766, della Legge n. 296/2006, a decorrere dal 1° gennaio 2008 riconosce, a favore dei datori di lavoro, l'esonero dal versamento dei contributi sociali dai medesimi dovuti alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, in funzione della percentuale di TFR maturando destinato alle*



*forme pensionistiche complementari e al predetto Fondo di Tesoreria. Tale esonero – aggiuntivo rispetto a quello disposto dall’art. 10 del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dall’art. 1, comma 764, della Legge n. 296/2006 (e cioè l’esonero dal versamento del contributo dello 0,20%, o dello 0,40% per i dirigenti di aziende industriali, al Fondo di garanzia di cui all’art. 2 della Legge 29 maggio 1982, n. 297) – è stato riconosciuto per l’anno 2008 nella misura di 0,19 punti percentuali. Per gli anni successivi è previsto un progressivo aumento delle aliquote di riduzione fino ad un massimo di 0,28 punti percentuali a partire dall’anno 2014 (v., al riguardo, la Tabella A allegata all’art. 8 della Legge n. 248/2005). Per l’anno 2009, la percentuale di esonero è pari a 0,21 punti percentuali.*

*Relativamente ai criteri di operatività di dette misure, l’Istituto fa rinvio alle istruzioni contenute nella circolare n. 4 del 14 gennaio 2008 e nel già menzionato messaggio n. 5859/2008.*

#### **6) Riforma della previdenza complementare – Decreti ministeriali per l’attuazione delle scelte, da parte dei lavoratori, sulla destinazione del TFR in maturazione dal 1° gennaio 2007**

*Nella nota di commento alla Legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono state, fra l’altro, evidenziate le principali innovazioni circa la destinazione del trattamento di fine rapporto (TFR) e l’impatto che l’anticipo della riforma della previdenza complementare al 1° gennaio 2007 ha comportato in termini di adempimenti dei datori di lavoro e adeguamento delle forme pensionistiche complementari. In quella sede si è, fra l’altro, segnalato che l’art. 1, comma 757, della predetta legge ha demandato ad un decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, la definizione delle modalità di attuazione delle disposizioni contenute nei commi 755 e 756 del medesimo articolo, concernenti l’istituzione, le finalità e il finanziamento del nuovo “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’art. 2120 del Codice civile”. Analogamente, il comma 765 dello stesso art. 1 ha stabilito che le modalità di attuazione degli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, relativi alle procedure di espressione della volontà del lavoratore circa la destinazione del TFR in maturazione dal 1° gennaio 2007 e l’istituzione della forma pensionistica complementare residuale presso l’INPS, fossero specificate con apposito decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.*

*Tanto premesso, si informa ora che nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2007 sono stati pubblicati gli attesi decreti ministeriali, entrambi con data 30 gennaio 2007. Nel fare riserva di un puntuale commento dei contenuti dei decreti sopra menzionati, si ritiene*

*opportuno anticipare quanto segue:*

- *al decreto ministeriale che individua le procedure di espressione della volontà del lavoratore circa la destinazione del TFR maturando sono allegati i moduli che i lavoratori devono necessariamente utilizzare per esprimere la loro scelta, differenziati a seconda che si tratti di dipendenti assunti entro il 31 dicembre 2006 (“TFR 1”) o successivamente a tale data (“TFR2”);*
- *i lavoratori che alla data del 31 dicembre 2006 hanno già effettuato la scelta di aderire ad una forma di previdenza complementare, alla quale versano integralmente il TFR, sono esclusi dalla compilazione del relativo modulo;*
- *per i lavoratori che, successivamente al 31 dicembre 2006 e prima della data di pubblicazione del decreto in parola (1° febbraio 2007), avessero già manifestato al datore di lavoro la propria volontà di conferire il TFR ad una forma pensionistica complementare, è fatta salva la decorrenza degli effetti dalla data della scelta già compiuta, a condizione che tale scelta sia confermata mediante la compilazione del modulo “TFR 1” o “TFR 2”, entro trenta giorni dalla predetta pubblicazione.*

**7) L’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) ha comunicato che l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati relativo al mese di dicembre 2009 (base di riferimento anno 1995 = 100) è risultato pari a 135,8.**

*Il coefficiente utile per la rivalutazione a dicembre 2009 del trattamento di fine rapporto maturato a dicembre 2008 è pari a 1,02224907, come risulta dai seguenti conteggi:*

*Voce A:  $1,5\% \times 12/12 = 1,5\%$ .*

*Voce B: Indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati (base di riferimento anno 1995 = 100): dicembre 2008: 134,5; dicembre 2009: 135,8; aumento: 0,966543%; 75% dell'aumento: 0,724907%.*

*Voce A + Voce B = 2,224907%.*

*Il coefficiente di cui sopra si applica per i rapporti di lavoro cessati tra il 15 dicembre 2009 ed il 14 gennaio 2010.*

*\* \* \**

*Per ciascun dipendente in forza alla data del 31 dicembre 2009 è necessario calcolare, ai sensi della Legge 29 maggio 1982, n. 297, l'accantonamento del trattamento di fine rapporto al 31 dicembre 2009. L'accantonamento è costituito dalla somma delle seguenti voci:*

- a) accantonamento maturato al 31 dicembre 2008, già calcolato un anno fa;*
- b) incremento al 31 dicembre 2009 del trattamento di cui sopra (+2,224907%);*
- c) trattamento di fine rapporto maturato nel periodo 1° gennaio 2009 – 31 dicembre 2009.*

*L'eventuale riscossione di un'anticipazione del trattamento di fine rapporto da parte del dipendente comporta la corrispondente decurtazione del trattamento maturato, con la conseguenza che le successive operazioni di rivalutazione avverranno con riferimento all'importo residuo ed agli ulteriori incrementi.*

*Per i dipendenti assunti nel corso del 2009 non si effettueranno i conteggi di cui alle lettere a) e b), mentre il trattamento di fine rapporto maturato nel corso del 2009 sarà calcolato ad iniziare dalla data di assunzione.*

*Per calcolare il trattamento maturato nel corso del 2009 occorre procedere ai seguenti conteggi:*

- 1. calcolare la retribuzione "non occasionale" dal 1° gennaio 2009 in poi; considerare altresì la gratifica natalizia o la tredicesima mensilità, l'eventuale quattordicesima, il premio annuo o semestrale, ecc., o loro ratei corrisposti al dipendente. La retribuzione "non occasionale" può differire da quella effettivamente erogata, in quanto — in caso di sospensione dell'attività lavorativa nel corso dell'anno, per infortunio, malattia, maternità, richiamo alle armi, Cassa Integrazione Guadagni, ma non per aspettativa (salve eventuali disposizioni contrattuali più favorevoli per il dipendente) — è quella che il lavoratore avrebbe percepito in caso di normale prestazione dell'attività lavorativa; essa non comprende invece quanto corrisposto al lavoratore a titolo occasionale, ad esempio per lavoro straordinario non svolto con carattere di continuità. La legge consente che la disciplina contrattuale possa prevedere una delimitazione della retribuzione computabile ai fini anzidetti. Occorre pertanto che ogni azienda verifichi se esistono delimitazioni nella normativa contrattuale dalla stessa applicata;*
- 2. dividere l'ammontare della "retribuzione" di cui al punto 1 per il divisore 13,5;*
- 3. sottrarre infine, ai sensi dell'art. 3, penultimo comma, della Legge 29 maggio 1982, n. 297, lo 0,50% della retribuzione lorda assoggettata a contributi previdenziali per il periodo dal 1° gennaio 2009 in poi.*

*La trattenuta in argomento non riguarda quei dipendenti per i quali al datore di lavoro spetti la totale esenzione dai contributi a percentuale a proprio carico. La trattenuta è ridotta invece per i lavoratori riguardo ai quali compete al datore di lavoro una parziale esenzione dai contributi stessi. In tal caso deve essere detratto dall'accantonamento del trattamento di fine rapporto quanto effettivamente versato all'INPS a titolo di contribuzione aggiuntiva, vale a dire lo 0,50% diminuito di una percentuale pari a quella di riduzione dei contributi spettante al datore di lavoro.*

*\* \* \**

*Percentuali di rivalutazione del trattamento di fine rapporto (aumenti) riferite al 31 dicembre di ogni singolo anno:*

- al 31 dicembre 1982 rispetto al 31 maggio 1982 (sull'ammontare dell'ex indennità di anzianità che sarebbe spettata al lavoratore al 31 maggio 1982, calcolata secondo la disciplina vigente fino a tale data): + 8,391703%;
- al 31 dicembre 1983 rispetto al 31 dicembre 1982: + 11,064777%;
- al 31 dicembre 1984 rispetto al 31 dicembre 1983: + 8,097845%;
- al 31 dicembre 1985 rispetto al 31 dicembre 1984: + 7,935643%;
- al 31 dicembre 1986 rispetto al 31 dicembre 1985: + 4,760869%;
- al 31 dicembre 1987 rispetto al 31 dicembre 1986: + 5,319444%;
- al 31 dicembre 1988 rispetto al 31 dicembre 1987: + 5,596916%;
- al 31 dicembre 1989 rispetto al 31 dicembre 1988: + 6,387217%;
- al 31 dicembre 1990 rispetto al 31 dicembre 1989: + 6,280239%;
- al 31 dicembre 1991 rispetto al 31 dicembre 1990: + 6,032967%;
- al 31 dicembre 1992 rispetto al 31 dicembre 1991: + 5,068056%;
- al 31 dicembre 1993 rispetto al 31 dicembre 1992: + 4,491336%;
- al 31 dicembre 1994 rispetto al 31 dicembre 1993: + 4,542452%;
- al 31 dicembre 1995 rispetto al 31 dicembre 1994: + 5,851768%;
- al 31 dicembre 1996 rispetto al 31 dicembre 1995: + 3,422172%;
- al 31 dicembre 1997 rispetto al 31 dicembre 1996: + 2,643947%;
- al 31 dicembre 1998 rispetto al 31 dicembre 1997: + 2,626761%;
- al 31 dicembre 1999 rispetto al 31 dicembre 1998: + 3,095745%;
- al 31 dicembre 2000 rispetto al 31 dicembre 1999: + 3,538043%;
- al 31 dicembre 2001 rispetto al 31 dicembre 2000: + 3,219577%;
- al 31 dicembre 2002 rispetto al 31 dicembre 2001: + 3,504310%;
- al 31 dicembre 2003 rispetto al 31 dicembre 2002: + 3,200252%;
- al 31 dicembre 2004 rispetto al 31 dicembre 2003: + 2,793103%;
- al 31 dicembre 2005 rispetto al 31 dicembre 2004: + 2,952785%;
- al 31 dicembre 2006 rispetto al 31 dicembre 2005: + 2,747031%;
- al 31 dicembre 2007 rispetto al 31 dicembre 2006: + 3,485981%;
- al 31 dicembre 2008 rispetto al 31 dicembre 2007: + 2,224907%.

\* \* \*

*Percentuali di rivalutazione (aumenti) del trattamento di fine rapporto relative ai rapporti di lavoro cessati dopo il 14 gennaio 2009, rispetto all'accantonamento maturato fino al 31 dicembre 2008:*

- rapporti di lavoro cessati tra il 15 gennaio 2009 ed il 14 febbraio 2009: + 0,125000 %;
- rapporti di lavoro cessati tra il 15 febbraio 2009 ed il 14 marzo 2009: + 0,250000 %;
- rapporti di lavoro cessati tra il 15 marzo 2009 ed il 14 aprile 2009: + 0,375000%;
- rapporti di lavoro cessati tra il 15 aprile 2009 ed il 14 maggio 2009: + 0,667286%;
- rapporti di lavoro cessati tra il 15 maggio 2009 ed il 14 giugno 2009: + 0,959572%;
- rapporti di lavoro cessati tra il 15 giugno 2009 ed il 14 luglio 2009: + 1,196097%;
- rapporti di lavoro cessati tra il 15 luglio 2009 ed il 14 agosto 2009: + 1,321097%;
- rapporti di lavoro cessati tra il 15 agosto 2009 ed il 14 settembre 2009: + 1,724907%;
- rapporti di lavoro cessati tra il 15 settembre 2009 ed il 14 ottobre 2009: + 1,626859%;
- rapporti di lavoro cessati tra il 15 ottobre 2009 ed il 14 novembre 2009: + 1,807621%;
- rapporti di lavoro cessati tra il 15 novembre 2009 ed il 14 dicembre 2009: + 1,988383%;
- rapporti di lavoro cessati tra il 15 dicembre 2009 ed il 14 gennaio 2010: + 2,224907%.

#### **8) Riforma della previdenza complementare – Fondo per l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto istituito presso la Tesoreria dello Stato – Ulteriori chiarimenti dell'INPS**

Con la circolare n. 70 del 3 aprile 2007, la Direzione Generale dell'INPS ha fornito istruzioni operative in materia di obblighi contributivi nei riguardi del Fondo per l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto istituito dall'art. 1, comma 755, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296. In proposito si ricorda che:

[www.commercialistatelematico.com](http://www.commercialistatelematico.com)

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.  
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

al nuovo Fondo, gestito, per conto dello Stato, dall'INPS su un apposito conto corrente aperto presso la Tesoreria dello Stato, affluisce un contributo pari alla quota di TFR maturata da ciascun lavoratore dipendente del settore privato a decorrere dal 1° gennaio 2007 e non destinata alle forme pensionistiche complementari disciplinate dal Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;

- la quota di TFR trasferita al Fondo si intende al netto dell'ammontare corrispondente all'importo del contributo dello 0,50%, di cui all'art. 3, ultimo comma, della Legge 29 maggio 1982, n. 297, dovuto per ciascun lavoratore;
- il versamento dei contributi al Fondo deve essere effettuato mensilmente dai datori di lavoro, con le modalità e nei termini previsti per il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria;
- non sono tenuti al versamento dei predetti contributi i datori di lavoro che abbiano alle proprie
- dipendenze meno di cinquanta addetti.

Si informa ora che la Direzione Generale dell'INPS è tornata sull'argomento diramando ulteriori chiarimenti con messaggio n. 10577 del 26 aprile 2007. Si provvede quindi ad evidenziarne in appresso gli aspetti di maggiore rilievo.

#### LIMITE DIMENSIONALE DEL DATORE DI LAVORO

Al punto 1. del messaggio di cui trattasi viene precisato che, ai fini della determinazione del requisito occupazionale (almeno cinquanta dipendenti), che, secondo i criteri illustrati dall'INPS nei punti 2. della Prima e Seconda Parte della circolare n. 70/2007, fa sorgere l'obbligo contributivo nei confronti del Fondo di Tesoreria, occorre tenere conto della struttura aziendale complessivamente considerata, a prescindere dal numero di unità o filiali in cui la stessa è articolata.

#### DECORRENZA DELL'OBBLIGO DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO AL FONDO DI TESORERIA PER I LAVORATORI ASSUNTI DOPO IL 31 DICEMBRE 2006

Per i lavoratori assunti dopo il 31 dicembre 2006, il contributo al Fondo di Tesoreria deve essere versato a partire dal mese successivo (intendendosi per tale il periodo di paga successivo) alla consegna, da parte del lavoratore, del modulo TFR2. L'importo da versare corrisponde alla quota di TFR maturata per il medesimo lavoratore a decorrere dalla data di assunzione, maggiorata del tasso di incremento del TFR al 31 dicembre 2006, pari al 2,74%, relativamente alle mensilità antecedenti quelle di effettivo versamento. Atteso che, per i predetti lavoratori, il contributo in questione, per i periodi pregressi, è comunque dovuto a prescindere dalla scelta operata, l'INPS specifica che i datori di lavoro obbligati possono eseguire il versamento mensilmente, dalla data di assunzione del lavoratore, anche prima della ricezione del modulo TFR2.

In questa ipotesi, e con riferimento alla contribuzione relativa al periodo di paga corrente (da esporre sulla denuncia di Mod. DM10/2 con il codice CF01), non deve essere versato l'importo a titolo di maggiorazione.

#### DECORRENZA DEGLI EFFETTI DELLE SCELTE COMPIUTE IN MERITO AL CONFERIMENTO DEL TFR MATURANDO

Al punto 3., il messaggio in discorso richiama le direttive emanate dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP) con deliberazione del 21 marzo 2007, ai sensi delle quali la decorrenza degli effetti della scelta esplicita di destinare il TFR ad una forma pensionistica complementare può essere così sintetizzata:

- per i lavoratori assunti entro il 31 dicembre 2006, la decorrenza degli effetti del conferimento è dal periodo di paga in corso al momento della scelta (compilazione del modulo TFR1) e il versamento avviene dal mese di luglio 2007, previa approvazione da parte della COVIP degli adeguamenti alla nuova disciplina della forma pensionistica complementare prescelta;
- per i lavoratori assunti dopo il 31 dicembre 2006, la decorrenza degli effetti è sempre dal periodo di paga in corso al momento della scelta (compilazione del modulo TFR2) e il

[www.commercialistatelematico.com](http://www.commercialistatelematico.com)

versamento avviene dal mese successivo (peraltro, per i lavoratori assunti nei primi sei mesi del 2007, il versamento del TFR non potrà essere effettuato prima del mese di luglio 2007). Tanto evidenziato, l'INPS fa presente che, ai fini della individuazione dei periodi oggetto di versamento, totale o parziale, delle quote di TFR maturando al Fondo di Tesoreria, rileva la data di compilazione dei moduli TFR1/TFR2. Ne consegue che:

- **per i lavoratori assunti entro il 31 dicembre 2006**, che conferiscono una quota di TFR alla previdenza complementare, il contributo al Fondo di Tesoreria è dovuto in misura totale, relativamente alle quote maturate dal 1° gennaio 2007 e fino al mese precedente quello della scelta (compilazione del modulo TFR1), mentre dal periodo di paga in corso al momento della scelta (compilazione del modulo TFR1) il contributo al Fondo di Tesoreria è dovuto in misura residuale. Nessun versamento è dovuto al Fondo di Tesoreria in relazione ai lavoratori con rapporto di lavoro in essere al 31 dicembre 2006 che conferiscono, a decorrere da una data compresa fra il 1° gennaio 2007 e il 30 giugno 2007, secondo modalità esplicite o tacite, l'intero TFR maturando a forme pensionistiche complementari;
- **per i lavoratori assunti dopo il 31 dicembre 2006**, che, entro sei mesi dalla data di assunzione, manifestano, secondo modalità esplicite o tacite, la propria volontà di destinare l'intero TFR a forme pensionistiche complementari, il contributo di finanziamento del Fondo di Tesoreria è comunque dovuto per il periodo di paga decorrente dalla data di assunzione e fino al mese precedente quello della scelta espressa (compilazione del modulo TFR2), ovvero fino al periodo di paga precedente quello di decorrenza del silenzio-assenso. Per gli stessi lavoratori che, entro sei mesi dalla data di assunzione, manifestano la propria volontà di destinare una quota di TFR alla previdenza complementare, il contributo al Fondo di Tesoreria è dovuto in misura totale, relativamente alle quote maturate dalla data di assunzione fino al mese precedente quello della scelta (compilazione del modulo TFR2), mentre dal periodo di paga in corso al momento della scelta (compilazione del modulo TFR2) il contributo al Fondo di Tesoreria è dovuto in misura residuale.

#### CONGUAGLIO DELLE PRESTAZIONI LIQUIDATE DAL FONDO DI TESORERIA

Il Fondo di Tesoreria gestito dall'INPS è deputato ad erogare il TFR e le relative anticipazioni secondo le modalità stabilite dall'art. 2120 del Codice civile, in riferimento alla quota maturata a decorrere dal 1° gennaio 2007. La liquidazione delle prestazioni viene effettuata integralmente dal datore di lavoro, anche per la quota parte di competenza del Fondo.

Nella denuncia di Mod. DM10/2 riferita al mese di erogazione del TFR ovvero delle anticipazioni, le aziende provvedono al conguaglio delle quote di TFR corrispondenti ai versamenti al Fondo di Tesoreria, a valere sui contributi dovuti, in base al seguente ordine di priorità:

- contributi dovuti al Fondo di Tesoreria;
- in caso di incapienza, contributi obbligatori dovuti all'INPS (contributi per l'Invalidità, la Vecchiaia ed i Superstiti ed altri minori).

Al riguardo, l'INPS precisa che i contributi oggetto di conguaglio sono tutti quelli presenti nel quadro "B-C" del Mod. DM10/2, ad eccezione delle quote associative.

#### REGOLARIZZAZIONE DEI PERIODI PREGRESSI

L'Istituto chiarisce che **le operazioni connesse al primo versamento al Fondo di Tesoreria potranno essere utilmente effettuate dai datori di lavoro entro il 16 luglio 2007** (terzo mese successivo a quello di pubblicazione della circolare n. 70/2007), termine di scadenza della contribuzione corrente riferita al periodo di paga "giugno 2007". Il versamento potrà riferirsi a tutti i periodi pregressi, fino al mese di maggio 2007, sempreché entro tale data i lavoratori abbiano comunicato le scelte al datore di lavoro con la prevista modulistica (TFR1 – TFR2). Ove la consegna della predetta modulistica avvenga entro il 30 giugno 2007 (modulo TFR1) ovvero entro il semestre (modulo TFR2), il primo periodo utile è quello di luglio 2007 (scadenza 16 agosto 2007) ovvero il periodo di paga successivo alla consegna (modulo TFR2), comprensivo degli arretrati.

Resta ferma l'applicazione del tasso di rivalutazione del 2,74% sino alla data di effettivo versamento.

#### FLUSSO EMENS

L'INPS, infine, comunica di aver integrato la struttura del flusso EMens con una nuova sezione <Gestione TFR>, dove sono state inserite le informazioni individuali relative al Fondo di Tesoreria e dove potranno essere esposte anche le informazioni relative alla scelta di destinazione del TFR, attualmente in corso di definizione. In proposito, l'Istituto:

- riassume gli aspetti principali della nuova struttura, rinviando, per una integrale disamina della medesima al Documento tecnico EMens vers. 2.1 del 30 aprile 2007, disponibile da tale data sul sito Internet [www.inps.it](http://www.inps.it) nell'area Mensilizzazione;
- fa presente che il flusso EMens, così strutturato, sarà attivo a decorrere dalla seconda metà del mese di maggio al fine di consentire la trasmissione delle denunce di competenza aprile 2007 che prevedano il versamento al Fondo di Tesoreria. Qualora la predisposizione delle procedure informatiche non consentisse l'aggiornamento del flusso EMens contestualmente a quello del Mod. DM10/2 e quindi vi fossero importi versati con detto modello e non documentati a livello individuale nel flusso EMens, questi potranno essere esposti nella prima denuncia EMens utile nell'elemento <Contribuzione> <ImportoPregresso>, pur se esposti nei precedenti modelli DM10/2 con il codice CF01;
- quanto prima sarà resa disponibile la struttura delle informazioni relative alla scelta di destinazione del TFR ed alle informazioni mensili per la generalità dei lavoratori.

#### **9) Riforma della previdenza complementare – Fondo per l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto istituito presso la Tesoreria dello Stato – Istruzioni dell'INPS**

Come noto l'art. 1, comma 755, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha istituito il "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 del Codice civile". In attuazione di quanto previsto dal comma 756 dello stesso articolo, le finalità e le modalità di finanziamento di tale Fondo sono state definite con Decreto emanato in data 30 gennaio 2007 dal Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze. Al Fondo – che viene gestito, per conto dello Stato, dall'INPS su un apposito conto corrente aperto presso la Tesoreria dello Stato – affluisce un contributo pari alla quota di TFR maturata da ciascun lavoratore dipendente del settore privato a decorrere dal 1° gennaio 2007 e non destinata alle forme pensionistiche complementari disciplinate dal Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. La quota di TFR trasferita al Fondo si intende al netto dell'ammontare corrispondente all'importo del contributo dello 0,50%, di cui all'art. 3, ultimo comma, della Legge 29 maggio 1982, n. 297, dovuto per ciascun lavoratore. Il versamento dei contributi al Fondo viene effettuato mensilmente dai datori di lavoro, con le modalità e nei termini previsti per il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria. Non sono tenuti al versamento dei predetti contributi i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di cinquanta addetti. In merito alla normativa sopra richiamata, la Direzione Generale dell'INPS ha a suo tempo diramato istruzioni, successivamente condivise dal Ministero del Lavoro, con circolare n. 70 del 3 aprile 2007. Riproduciamo per memoria qui il testo della menzionata circolare, oltre ad evidenziarne i principali contenuti.

#### FINANZIAMENTO DEL FONDO DI TESORERIA GESTITO DALL'INPS

Ai sensi dell'art. 1, comma 756, ultimo periodo, della Legge n. 296/2006, al contributo da versare al Fondo istituito presso la Tesoreria dello Stato si applicano le disposizioni in materia di accertamento e riscossione della contribuzione previdenziale obbligatoria, con esclusione di qualsiasi forma di agevolazione contributiva. In ordine all'obbligo contributivo di cui trattasi, l'INPS precisa che:

- non è dovuto alcun contributo al Fondo in relazione ai lavoratori con rapporto di lavoro in essere al 31 dicembre 2006, che conferiscono a decorrere da una data compresa fra il 1°

gennaio 2007 ed il 30 giugno 2007, secondo modalità tacite o esplicite, l'intero TFR maturando a forme pensionistiche complementari (3), o che lo abbiano in precedenza integralmente conferito a dette forme;

- diversamente, per i lavoratori i quali, nel suddetto periodo, ovvero entro sei mesi dall'assunzione, se successiva al 31 dicembre 2006, manifestino la volontà di mantenere in tutto o in parte il TFR secondo le previsioni dell'art. 2120 del Codice civile, il datore di lavoro che abbia alle dipendenze almeno cinquanta addetti è tenuto a versare il contributo al Fondo in questione dal 1° gennaio 2007 ovvero dalla data di assunzione, se successiva;
- per i lavoratori il cui rapporto di lavoro è iniziato dopo il 31 dicembre 2006, che non abbiano già espresso la propria volontà in ordine al conferimento del TFR relativamente a precedenti rapporti di lavoro e conferiscono, secondo modalità esplicite o tacite, il TFR a forme pensionistiche complementari entro sei mesi dall'assunzione, il contributo al Fondo istituito presso la Tesoreria è comunque dovuto fino al momento del conferimento del TFR.

#### DATORI DI LAVORO OBBLIGATI AL VERSAMENTO

Sono tenuti al versamento del contributo al Fondo di Tesoreria gestito dall'INPS i datori di lavoro del settore privato, esclusi i datori di lavoro domestico, che abbiano alle proprie dipendenze almeno cinquanta addetti. Per le aziende in attività al 31 dicembre 2006, tale limite dimensionale viene determinato prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell'anno 2006, ovvero nel minor periodo per le aziende che hanno iniziato l'attività nel corso dello stesso anno. Di conseguenza, eventuali modifiche che dovessero successivamente intervenire in relazione al numero degli addetti sono irrilevanti al fine della individuazione dell'obbligo di versamento. Per le aziende che iniziano l'attività dopo il 31 dicembre 2006, il limite numerico si calcola prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell'anno solare di inizio attività.

Con riguardo a queste ultime aziende, l'INPS precisa che il contributo al Fondo è dovuto se alla fine dell'anno solare (1° gennaio – 31 dicembre) la media dei dipendenti occupati raggiunge il limite dei cinquanta addetti. In tale ipotesi, le aziende in parola sono tenute al versamento del contributo anche per i mesi pregressi, a decorrere da quello di inizio dell'attività.

Nel computo dimensionale rientrano tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato, a prescindere dalla forma contrattuale e dall'orario di lavoro, inclusi i lavoratori non destinatari del TFR. Vengono dunque ricomprese anche le tipologie contrattuali che – secondo la specifica normativa di settore e la contrattazione collettiva – sono di regola escluse dal computo delle soglie dimensionali, quali: contratti a termine di durata non superiore a nove mesi; contratti di apprendistato; contratti di inserimento; contratti di lavoro intermittente.

Solo per i lavoratori con contratto di lavoro part-time viene riconosciuta la computabilità in base alla normativa di riferimento (art. 6 del Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. d), del Decreto Legislativo 26 febbraio 2001, n. 100. Il lavoratore assente è escluso dal computo soltanto nel caso in cui in sua sostituzione sia stato assunto un altro lavoratore. I lavoratori "distaccati" all'estero o in Italia sono calcolati nella forza aziendale del distaccante, in quanto titolare unico del rapporto di lavoro. I lavoratori "somministrati" devono essere computati in capo all'impresa di somministrazione e, quindi, non vanno calcolati dall'impresa utilizzatrice. Al fine del computo della soglia dimensionale, per ciascun lavoratore deve essere preso in considerazione il numero di mesi o le frazioni di mesi di attività (con esclusione dei periodi di disponibilità per i lavoratori intermittenti e per i somministrati), riconducendo il periodo di attività al numero di giornate convenzionalmente fissato in 26, per il lavoratore in forza all'azienda per l'intero mese, ovvero nel minor numero di giornate proporzionalmente ridotte, per i rapporti di lavoro di durata inferiore al mese. La sommatoria delle giornate di tutti i lavoratori va poi divisa per 312 (26 x 12) ovvero per un numero proporzionalmente ridotto nel caso di inizio attività nel corso dell'anno. Per un maggior dettaglio si fa rinvio agli schemi esemplificativi riportati al punto 2. della Parte seconda della circolare in commento. I datori di lavoro con almeno cinquanta dipendenti sono tenuti a rilasciare all'INPS,

anche per via telematica, una apposita dichiarazione. Le Unità di Processo delle competenti Sedi dell'Istituto provvederanno ad attribuire a tutte le posizioni aziendali facenti capo alla stessa impresa il codice di autorizzazione "1R", avente il significato di "Aziende con almeno 50 addetti".

#### LAVORATORI IN RELAZIONE AI QUALI DEVE ESSERE ADEMPIUTO L'OBBLIGO DI VERSAMENTO

L'obbligo di versamento del contributo al Fondo di Tesoreria gestito dall'INPS sussiste solo in relazione ai lavoratori nei cui confronti trova applicazione l'art. 2120 del Codice civile ai fini del trattamento di fine rapporto, salvo quanto precisato nel precedente paragrafo. Anche se rientranti nel computo dimensionale, per le categorie di lavoratori di seguito elencate i datori di lavoro sono comunque esonerati dal versamento del TFR al predetto Fondo:

- lavoratori con contratto di lavoro di durata inferiore a tre mesi. Al riguardo, l'INPS precisa che deve prendersi a riferimento, per i contratti in corso al 1° gennaio 2007 (data di entrata in vigore della riforma della previdenza complementare), il termine di durata del rapporto previsto dal contratto e, in caso di eventuale proroga, il termine complessivo di durata del rapporto. In questa ultima ipotesi l'obbligo di versamento decorre dal periodo di proroga;
- lavoratori a domicilio;
- impiegati, quadri e dirigenti del settore agricolo;
- lavoratori per i quali il contratto collettivo nazionale di lavoro prevede la corresponsione periodica delle quote di TFR maturate o l'accantonamento delle stesse presso terzi.

Con specifico riguardo ai lavoratori coinvolti in operazioni societarie, l'INPS evidenzia che:

- nel caso in cui, a seguito di operazione societaria (ad esempio, acquisizione di ramo d'azienda, incorporazione, ecc.) o di cessione di contratto, effettuate da datore di lavoro obbligato al versamento del contributo in esame, si realizzi il passaggio di personale in precedenza alle dipendenze di datore di lavoro non assoggettato allo stesso obbligo, il nuovo datore di lavoro sarà tenuto al versamento del contributo anche per tale personale a partire dal periodo di paga in corso alla data dell'acquisizione del dipendente;
- nel caso in cui, sempre a seguito di operazione societaria o di cessione di contratto, si realizzi il passaggio presso un datore di lavoro non tenuto al versamento del contributo in discorso di personale in precedenza alle dipendenze di datore di lavoro assoggettato al medesimo obbligo, il nuovo datore di lavoro sarà tenuto ad effettuare il versamento del contributo limitatamente a tale personale.

#### QUOTA MENSILE DA VERSARE AL FONDO DI TESORERIA GESTITO DALL'INPS

La circolare in esame pone in rilievo che, per ciascun lavoratore in relazione al quale sussiste l'obbligo di versare il contributo al Fondo di Tesoreria gestito dall'INPS, si deve prendere in considerazione la retribuzione mensile utile ai fini del TFR, riferita al periodo di paga interessato. Tale importo deve essere moltiplicato per l'aliquota del 7,41% (1/13,5) e dallo stesso deve essere detratto, per i lavoratori destinatari, il contributo dello 0,50% di cui all'art. 3, ultimo comma, della Legge 297/1982, salvo conguaglio alla fine dell'anno. La quota così determinata sarà versata al Fondo, in tutto o in parte, a seconda delle scelte dei lavoratori. In ordine al contributo dello 0,50%, l'Istituto fa presente che:

- la detrazione trova applicazione anche per i dirigenti industriali;
- per i lavoratori assunti con misure agevolate, il datore di lavoro, nel determinare il contributo da portare in detrazione, deve tenere conto della misura di detto contributo effettivamente versata.

#### MODALITÀ DI VERSAMENTO

Il versamento del contributo al Fondo di Tesoreria gestito dall'INPS, corrispondente alla quota integrale o parziale di TFR maturato, deve essere effettuato dai datori di lavoro mensilmente con le modalità e i termini previsti per il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria e,



quindi, di norma entro il 16 del mese successivo a quello del periodo di paga cui si riferisce la quota mensile maturata. Come già accennato, questa particolare contribuzione, equiparata ai fini dell'accertamento e della riscossione a quella previdenziale obbligatoria, non può beneficiare di alcuna forma di agevolazione contributiva.

#### DECORRENZA DELL'OBBLIGO DI VERSAMENTO E RELATIVO IMPORTO

Per quanto attiene alla individuazione della decorrenza dell'obbligo contributivo e degli importi da versare, l'INPS precisa quanto segue.

##### *a) Lavoratori con rapporto di lavoro in essere al 31 dicembre 2006.*

Il contributo al Fondo va versato a decorrere dal mese successivo a quello di consegna, da parte del lavoratore, del modulo TFR1. Al riguardo, l'Istituto sottolinea che:

- per “mese successivo” deve intendersi il periodo di paga successivo a quello della consegna, da parte del lavoratore, del citato modulo (ad esempio, in caso di consegna del modulo TFR1 il 20 maggio 2007, il contributo va esposto sul Mod. DM10/2 di “giugno 2007”, da versare entro il 16 luglio 2007);
- l'importo da versare è pari alle quote di TFR maturate per il medesimo lavoratore a decorrere dal 1° gennaio 2007, maggiorate, con riferimento alle mensilità antecedenti quelle di effettivo versamento, del tasso di incremento del TFR al 31 dicembre 2006, pari al 2,74%.

Nel punto 4., lettera a), della Parte seconda, la circolare illustra le modalità cui devono attenersi i datori di lavoro per esporre sul Mod. DM 10/2 i contributi dovuti per i periodi correnti e per i periodi pregressi.

##### *b) Lavoratori che iniziano un rapporto di lavoro dopo il 31 dicembre 2006.*

Il contributo al Fondo deve essere versato a partire dal mese successivo alla consegna, da parte del lavoratore, del modello TFR2, per un importo corrispondente alla quota di TFR maturata per il medesimo lavoratore a decorrere dalla data di assunzione, maggiorata della somma aggiuntiva a titolo di rivalutazione, di cui alla precedente lett. a), relativamente alle mensilità antecedenti a quella dell'effettivo versamento.

L'INPS ricorda che, diversamente da quanto avviene per il lavoratore con rapporto in essere al 31 dicembre 2006, se il lavoratore, il cui rapporto di lavoro è iniziato in data successiva al 31 dicembre 2006 e che non abbia già espresso la propria volontà in ordine al conferimento del TFR relativamente a precedenti rapporti di lavoro, conferisce, secondo modalità tacite o esplicite, il TFR a forme pensionistiche complementari entro sei mesi dall'assunzione, il contributo al Fondo di Tesoreria è comunque dovuto fino al momento del conferimento del TFR.

Le modalità operative per il versamento dei contributi relativi ai periodi correnti ed ai periodi pregressi sono indicate dall'Istituto nel punto 4., lett. b), della Parte seconda della circolare in trattazione.

#### REGOLARIZZAZIONE DEI PERIODI PREGRESSI

L'INPS precisa che i datori di lavoro possono regolarizzare le quote di TFR per i periodi pregressi entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla emanazione della circolare in oggetto (16 luglio 2007). Resta ferma l'applicazione del tasso di rivalutazione del 2,74% fino alla data di effettivo versamento.

#### PRESTAZIONI LIQUIDATE DAL FONDO DI TESORERIA GESTITO DALL'INPS

Il Fondo di Tesoreria gestito dall'INPS è deputato ad erogare il TFR e le relative anticipazioni secondo le modalità stabilite dall'art. 2120 del Codice civile, in riferimento alla quota maturata a decorrere dal 1° gennaio 2007. Peraltro, nulla è innovato per il lavoratore il quale deve continuare a presentare la domanda di TFR, o di eventuali anticipazioni, al datore di lavoro, che provvede a liquidare le prestazioni dovute. Essendo il Fondo configurabile come una gestione di natura previdenziale, le prestazioni corrisposte dal medesimo sono soggette al principio di automaticità

previsto dall'art. 2116 del Codice civile e nel calcolo delle stesse vanno considerati anche eventuali contributi omessi, purché ricompresi nell'ambito del vigente periodo prescrizione.

Quanto sopra premesso, con riguardo alla liquidazione del TFR, l'INPS fornisce le precisazioni in appresso evidenziate.

- La liquidazione delle prestazioni viene effettuata integralmente dal datore di lavoro, anche per la quota parte di competenza del Fondo.
- Nella denuncia di Mod. DM10/2 riferita al mese di erogazione del TFR, le aziende provvedono al conguaglio delle quote di TFR corrispondenti ai versamenti al Fondo di Tesoreria, a valere sui contributi dovuti, in base al seguente ordine di priorità:
  - contributi dovuti al Fondo di Tesoreria;
  - in caso di incapacienza, contributi obbligatori dovuti all'INPS (contributi per l'Invalidità, la Vecchiaia ed i Superstiti ed altri minori).

Nelle ipotesi di aziende che versano i contributi I.V.S. ad altri Enti (ENPALS, INPGI, IPOST, INPDAP) devono essere utilizzati in via prioritaria i contributi dovuti al Fondo di Tesoreria e le eventuali contribuzioni minori dovute all'INPS. In caso di incapacienza dovrà essere effettuato il conguaglio con i contributi I.V.S. dovuti ai predetti Enti previdenziali, con i quali l'INPS stipulerà i necessari accordi.

Resta fermo, comunque, il conguaglio nella denuncia mensile delle somme anticipate dal datore di lavoro per conto dell'INPS (assegni per il nucleo familiare, indennità economiche di malattia e maternità, ecc.), anche se la denuncia stessa, per effetto di dette somme, risulti con un saldo a credito dell'azienda. Le anticipazioni sul trattamento di fine rapporto sono calcolate sull'intero valore del TFR maturato dal lavoratore, sommando la quota parte di pertinenza del datore di lavoro con quella spettante al Fondo. Tali anticipazioni sono erogate integralmente dal datore di lavoro, a valersi, in via prioritaria, sugli importi maturati in virtù degli accantonamenti eseguiti sino al 31 dicembre 2006. Nei casi in cui l'importo complessivo dell'anticipazione eccede la quota maturata presso il datore di lavoro, questi è tenuto al pagamento anche della quota residua da porre a carico del Fondo, salvo conguaglio da effettuarsi con le medesime modalità in precedenza esposte. L'Istituto, infine, fa presente che, qualora l'importo totale delle prestazioni di competenza del Fondo che l'azienda deve corrispondere nel mese (siano esse a titolo di prestazione finale, ovvero di anticipazione) ecceda l'ammontare dei contributi complessivamente dovuti al Fondo e agli Enti previdenziali con la denuncia del mese di erogazione, il Fondo stesso è tenuto a pagare l'intera quota a suo carico delle prestazioni richieste. In quest'ultimo caso, il datore di lavoro deve comunicare immediatamente al Fondo l'incapienza prodottasi ed il Fondo medesimo provvederà, entro trenta giorni, ad erogare direttamente al lavoratore l'importo della prestazione per la quota di propria spettanza.

#### MISURE COMPENSATIVE

Fra le misure di compensazione per le imprese a fronte dei maggiori costi derivanti dalla perdita della disponibilità del TFR in maturazione dal 1° gennaio 2007, l'art. 10, comma 2, del Decreto Legislativo n. 252/2005, come modificato dall'art. 1, comma 764, della Legge n. 296/2006, ha previsto l'esonero dal versamento del contributo dello 0,20% (0,40% per i dirigenti di aziende industriali), dovuto al "Fondo di garanzia del trattamento di fine rapporto", di cui all'art. 2 della Legge n. 297/1982, nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo istituito presso la Tesoreria dello Stato.

Nel richiamare le indicazioni fornite dalla circolare n. 23 del 24 gennaio 2007 per l'operatività di tale disposizione in favore dei datori di lavoro che, alla data del 31 dicembre 2006, conferivano già percentuali di TFR alla previdenza complementare, la Direzione Generale dell'INPS, al punto 6. della Parte seconda della circolare in oggetto, impartisce le istruzioni necessarie per il calcolo ed il recupero, in sede di conguaglio dei contributi mensilmente dovuti, della misura compensativa di cui trattasi, connessa a conferimenti alla previdenza complementare (punto 6.1) ovvero a versamenti al

Fondo di Tesoreria (punto 6.2), effettuati in seguito alle scelte espresse dai lavoratori con i moduli TFR1 e TFR2.

Con specifico riguardo all'esonero contributivo previsto a seguito di conferimenti alle forme pensionistiche complementari, l'Istituto pone in rilievo che, ai fini dell'accesso alla misura compensativa, rileva la destinazione delle somme a dette forme, ancorché l'effettivo versamento sia eseguito alle scadenze fissate dai singoli statuti.